



ALLEGATO A alla Dgr n. 607 del 21 aprile 2015 pag. 1/74

MISURA/SOTTOMISURA: 214/A Pagamenti agroambientali – Sottomisura corridoi ecologici, fasce tampone, siepi e boschetti

AZIONE: Intervento aziendale volto esclusivamente alla cura e miglioramento delle formazioni di fasce tampone, siepi e boschetti esistenti

1. BENEFICIARI

Il presente provvedimento riguarda i beneficiari dei pagamenti agroambientali di cui alla Sottomisura 214/a “corridoi ecologici, fasce tampone, siepi e boschetti” del PSR 2007-2013 della Regione del Veneto, che hanno avuto accesso agli impegni dello Sviluppo Rurale sulla base dei bandi approvati con le Delibere di Giunta Regionale elencate nella tabella di seguito rappresentata, a cui corrisponde l’indicazione del relativo anno di apertura termini.

DGR	Anno di presentazione della domanda di aiuto
n. 376 del 29/03/2011	2011
n. 2470 del 29/12/2011	2012
n. 519 del 16/04/2013	2013
n. 456 del 04/04/2014	2014

2. POSSIBILI OPZIONI PER I BENEFICIARI

Ai sensi dell’art. 46 del reg. CE n. 1974/2006, come modificato dall’art. 1, comma 7 del Regolamento di esecuzione (UE) N. 679/2011 della Commissione del 14 luglio 2011, gli impegni assunti in relazione ai sopra citati bandi di apertura termini a partire dal 2015 sono aggiornati .

Conformemente all’articolo 46 del regolamento CE n. 1974/2006, i beneficiari possono attuare una delle seguenti due opzioni :

1. Cessazione dell’impegno, senza recupero finanziario da parte di AVEPA dei pagamenti precedentemente corrisposti;
2. Prosecuzione degli impegni sottoscritti, congiuntamente alla domanda di aiuto, attivata nell’ambito del PSR 2007-2013, cui corrisponderà l’adeguamento degli importi dei pagamenti in considerazione della modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori, delle detrazioni connesse al rispetto del “greening base”, e del necessario aggiornamento del calcolo del pagamento agroambientale chiesto dalle Linee Guida della Commissione Europea ai contratti agroambientali attualmente in uso, che sono stati già oggetto di revisione con decisione D(2011)1140703.

Per i beneficiari che intendono scegliere la 2^a opzione, vengono di seguito specificati:

- la durata residua degli impegni;
- gli impegni confermati per la sottomisura 214/a;
- il livello ed entità dell’aiuto;
- le norme cogenti a cui sono soggetti i beneficiari.

3. DURATA RESIDUA DEGLI IMPEGNI

La scelta di proseguire con gli impegni inizialmente sottoscritti determina conferma dell’impegno di prosecuzione per l’intera durata residua indicata nel sottostante prospetto

DGR	2015	2016	2017	2018	DURATA RESIDUA
n. 376/2011	X				1 ANNO
n. 2470/2011	X	X			2 ANNI
n. 519/2013	X	X	X		3 ANNI

n. 456/2014	X	X	X	X	4 ANNI
-------------	---	---	---	---	--------

4. IMPEGNI

4.1 Impegni relativi alle fasce tampone e siepi

- La siepe e/o fascia tampone dovrà avere “densità colma” secondo lo schema di seguito riportato:
 - Le chiome delle piante ad alto fusto dovranno risultare a reciproco contatto ovvero (nei tratti in cui tale condizione non sia verificata) la distanza sulla fila tra i fusti delle medesime dovrà risultare non superiore a 8 metri e non inferiore a 4 metri ;
 - Le chiome delle piante a ceppaia dovranno risultare a reciproco contatto ovvero (nei tratti in cui tale condizione non sia verificata) la distanza sulla fila tra le ceppaie dovrà risultare non superiore a 4 metri e non inferiore a 2 metri ;
 - Le chiome degli arbusti dovranno risultare a reciproco contatto ovvero (nei tratti in cui tale condizione non sia verificata) la distanza sulla fila tra i soggetti dovrà risultare non superiore a 2 metri e non inferiore a 0,5 metri ;
- Nel caso di necessario infoltimento devono essere rispettate le tipologie di specie arboree e arbustive indicate nell'allegato K alla deliberazione n. 199/2008 disponibile sulle pagine web del sito www.regione.veneto.it;
- Nel caso di siepi derivanti da programmazione ex Reg. (CEE) n. 2078/92, Misura D1-a, o L.R. 16 dicembre 1997, n.42, art. 4, comma 2, lettera b), Piano Direttore 2000 o altre programmazioni pubbliche di settore, possono essere accettate all'interno della formazione lineare arboreo/arbustiva tutte le essenze già riconosciute dalle richiamate normative di programmazione.
- Dovranno essere effettuate, nel corso del periodo d'impegno, adeguate cure colturali, secondo un piano di gestione, quali:
 - i. Ripulitura dalle infestanti erbacee e lianose;
 - ii. Decespugliamento di specie arbustive invadenti;
 - iii. Riceppatura di ceppaie invecchiate;
 - iv. Rinfoltimento di tratti lacunosi ed integrazione di siepi rade mediante impianto di giovani soggetti arborei e/o arbustivi, al fine di portare la densità ai livelli minimi previsti, secondo le seguenti modalità:
 1. utilizzo delle tipologie di specie arboree ed arbustive indicate nell'allegato K alla deliberazione alla deliberazione n. 199/2008, disponibile sulle pagine web del sito www.regione.veneto.it;
 2. utilizzo di materiale vegetale di comprovata origine, ossia corredato da Cartellino del Produttore e, ove necessario, del Passaporto delle piante;
 3. adeguata preparazione del terreno, possibilmente preceduta da ripuntatura profonda;
 4. utilizzo di materiale pacciamante;
 - v. Trinciatura o sfalcio della fascia erbacea solo una volta l'anno, in tempi compatibili con la riproduzione della fauna selvatica (divieto dal 1/11 al 15/6 di ogni anno). Tenuto conto della competizione che si sviluppa fra fascia erbacea e piantine arboree di neo-impianto, relativamente agli interventi derivanti esclusivamente da impegni di cui alla misura 216-azione 5, la trinciatura o sfalcio della fascia erbacea inerbita dovrà essere effettuata solo una volta all'anno a partire dal 6° anno successivo all'impianto. Nel caso di formazioni plurifilari, laddove lo sviluppo delle alberature e degli arbusti sia tale da determinare la chiusura sulla fila, non è fatto obbligo di trinciatura o sfalcio della superficie inerbita qualora l'ombreggiatura interfilare che si determina sia già in grado di limitare lo sviluppo della componente erbacea.

Disposizioni tecniche per il calcolo del pagamento agroambientale riconosciuto

- Fino alla concorrenza di una larghezza minima pari a metri 6, costituita da 5 m lineari di fascia inerbita e 1 m lineare di fascia arboreo arbustiva, viene riconosciuto l'importo definito dal "modulo base", pari a 1,98 € per m lineare per siepi ed e fasce tampone derivanti da precedenti programmazioni, e 1,34 € per m lineare per siepi ed e fasce tampone derivanti da precedenti programmazioni ;
- La parte eccedente della formazione plurifilare già oggetto di contributo con le passate programmazioni viene riconosciuta a pagamento sulla base dell'attuale larghezza esistente e già oggetto di contributo con le richiamate programmazioni, per gli effettivi metri lineari residuali di larghezza che compongono gli ulteriori filari arboreo/arbustivi presenti e la superficie erbacea eccedente al "modulo base";
- Al fine del riconoscimento del pagamento di formazioni arboreo/arbustive plurifilari, la distanza da piede a piede dei soggetti arboreo/arbustivi messi a dimora su due filari attigui deve essere di almeno metri 3.
- Nel caso il "modulo base" comprenda già all'interno della larghezza minima di 6 m due filari arboreo/arbustivi, potrà essere riconosciuto il maggiore importo di contributo spettante alla manutenzione del mq/ml di formazione arboreo/arbustiva, anziché di quella erbacea prevista dal "modulo base".

SIEPI E FT DERIVANTI DA PRECEDENTI PROGRAMMAZIONI

1,98€/ml

(pagamento per metro lineare di siepe/fascia tampone per singolo aderente)



1 m fascia arb/arbust	5 m fascia inerbita	⇒	1,98 €/ml
1 m fascia arb/arbust	4 m fascia inerbita	⇒	1,82 €/ml
1 m fascia arb/arbust	3 m fascia inerbita	⇒	1,66 €/ml
1 m fascia arb/arbust	2 m fascia inerbita	⇒	1,49 €/ml
1 m fascia arb/arbust	1 m fascia inerbita	⇒	1,33 €/ml
1 m fascia arb/arbust		⇒	1,17 €/ml

SIEPI E FT NON DERIVANTI DA PRECEDENTI PROGRAMMAZIONI

1,34€/ml

(pagamento per metro lineare di siepe/fascia tampone per singolo aderente)



1 m fascia arb/arbust	5 m fascia inerbita	⇒	1,34 €/ml
1 m fascia arb/arbust	4 m fascia inerbita	⇒	1,29 €/ml
1 m fascia arb/arbust	3 m fascia inerbita	⇒	1,23 €/ml

1 m fascia arb/arbust	2 m fascia inerbita	⇒	1,18 €/ml
1 m fascia arb/arbust	1 m fascia inerbita	⇒	1,12 €/ml
1 m fascia arb/ arbust		⇒	1,06 €/ml

4.2 Impegni relativi ai boschetti

- La densità dovrà risultare colma: le chiome dello strato arboreo dovranno essere reciprocamente a contatto ovvero, qualora tale condizione non sussista, le distanze tra il piede non potranno superare metri 4 per i soggetti a ceppaia e arbusti, metri 8 per i soggetti ad alto fusto. Qualora i suddetti criteri non siano rispettati, la densità potrà essere adeguata mediante opportuni interventi di rinfoltimento;
- I soggetti arborei ed arbustivi presenti nel boschetto devono essere salvaguardati attraverso il mantenimento di una fascia di rispetto non coltivata e mantenuta con inerbitamento permanente corrispondente almeno alla superficie ricadente nella proiezione ortogonale della chioma sul terreno.
- Nel caso di necessario infoltimento devono essere rispettate le tipologie di specie arboree e arbustive indicate nell'allegato K alla deliberazione n. 199/2008 disponibile sulle pagine web del sito www.regione.veneto.it.
- Nel caso di boschetti derivanti da programmazione ex Reg. (CEE) n. 2078/92, Misura D1-a, o L.R. 16 dicembre 1997, n.42, art. 4, comma 2, lettera b), o altre programmazioni pubbliche di settore possono essere accettate all'interno della formazione arboreo/arbustiva tutte le essenze già riconosciute dalle richiamate normative di programmazione.
- Dovranno essere effettuate, nel corso del periodo d'impegno, adeguate cure colturali, secondo un piano di gestione, quali:
 - i. Ripulitura dalle infestanti erbacee e lianose;
 - ii. Decespugliamento di specie arbustive invadenti, intese come specie non presenti nell'allegato K alla deliberazione n. 199/2008 disponibile sulle pagine web del sito www.regione.veneto.it;
 - iii. Riceppatura di ceppaie invecchiate;
 - iv. Rinfoltimento di tratti lacunosi ed integrazione di siepi rade tramite impianto di giovani soggetti arborei e/o arbustivi, al fine di portare la densità ai livelli minimi previsti, secondo le seguenti modalità:
 1. utilizzo delle tipologie di specie arboree ed arbustive indicate nell'allegato K alla deliberazione alla deliberazione n. 199/2008 disponibile sulle pagine web del sito www.regione.veneto.it;
 2. utilizzo di materiale vegetale di comprovata origine, ossia corredato da Cartellino del Produttore e, ove necessario, del Passaporto delle piante;
 3. adeguata preparazione del terreno, possibilmente preceduta da ripuntatura profonda;
 4. utilizzo di materiale pacciamante.
 - v. Abbattimento di soggetti arborei morti in piedi o deperienti; il 10% delle suddette piante dovrà essere mantenuto in loco per fini naturalistici;
 - vi. Trinciatura o sfalcio della superficie inerbita solo una volta l'anno, in tempi compatibili con la riproduzione della fauna selvatica (divieto dal 1/11 al 15/6 di ogni anno). Tenuto conto della competizione che si sviluppa fra fascia erbacea e piantine arboree di neo-impianto, relativamente agli interventi derivanti esclusivamente da impegni di cui alla misura 216-azione 5, la trinciatura o sfalcio della fascia erbacea inerbita dovrà essere effettuata solo una volta all'anno a partire dal 6° anno successivo all'impianto. Nel caso di formazioni plurifilari, laddove lo sviluppo delle alberature e degli arbusti sia tale da determinare la chiusura sulle file, non è fatto obbligo di trinciatura o sfalcio della superficie inerbita qualora l'ombreggiatura interfilare che si determina sia già in grado di limitare lo sviluppo della componente erbacea sottostante.

4.3 - Limiti e condizioni

- la superficie oggetto d'impegno minima interessata all'aiuto è pari a:
 - i. 0,125 ha , nel caso di conservazione di fasce tampone;
 - ii. 0,125 ha , nel caso di conservazione di siepi;
 - iii. 0,05 ha , nel caso di conservazione di boschetti;
- La superficie oggetto d'impegno massima è pari al:
 - i. 20% della SAT, nel caso di conservazione esclusivamente di fasce tampone;
 - ii. 20% della SAT, nel caso di conservazione esclusivamente di siepi;
 - iii. 10% della SAT, nel caso di conservazione esclusivamente di boschetti;
 - iv. 20% della SAT, nel caso della combinazione di impegni di conservazione, nell'ambito della medesima domanda, di fasce tampone e/o siepi e/o boschetti. In tale fattispecie, comunque, la superficie oggetto di intervento per quanto riguarda la conservazione di boschetti non potrà superare il 10% della SAT.
- Nel caso in cui la SAT aziendale della ditta richiedente diminuisca successivamente alla data di effettuazione della domanda di aiuto, così come nel caso avvenga un trasferimento di superficie in conservazione di siepi/boschetti/fasce tampone ad altra ditta, dovrà proporzionalmente essere diminuita, mediante l'effettuazione di una nuova domanda di aiuto, la superficie oggetto di impegno e quindi, nel caso di formazioni lineari, la lunghezza complessiva delle formazioni elegibili ad aiuto.
- La fascia erbacea non deve essere sottoposta a lavorazioni né superficiali, né profonde; inoltre deve essere caratterizzata da costante inerbimento permanente, anche naturale;
- La potatura deve essere regolamentata in riferimento alle diverse specie che compongono le formazioni lineari ed i boschetti, al fine di assicurarne adeguata continuità territoriale sulla superficie oggetto di impegno.
- I criteri di gestione (tagli) devono assicurare le seguenti condizioni, fatti salvi i tagli necessari per motivi di pubblica incolumità, sanitari o patologici:
 - i. Copertura arborea stabile;
 - ii. Agevolazione della rinnovazione naturale delle specie arboreo/arbustive presenti;
 - iii. Buona distribuzione della luminosità.

4.4 - Divieti

Sulle superfici oggetto di impegno devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- Divieto di impiego di prodotti fitosanitari, compresi i diserbanti non residuali e i fertilizzanti di sintesi chimica e organici sulla superficie oggetto di impegno;
- Divieto di impiego di fanghi di depurazione e di altri fanghi e residui non tossici e nocivi di cui sia comprovata l'utilità ai fini agronomici (DGR 9 agosto 2005, n. 2241, e successive modifiche e integrazioni) sulla superficie oggetto di impegno;
- Divieto di taglio a raso delle formazioni arboreo/arbustive;
- Le specie presenti nelle fasce tampone, siepi e boschetti interessati dall'impegno dovranno appartenere all'elenco in allegato K alla deliberazione n. 199/2008 disponibile sulle pagine web del sito www.regione.veneto.it . L'insistenza di soggetti non appartenenti alle specie indicate è tollerata nella misura massima del 5% del numero di individui arborei e arbustivi complessivamente presenti su tali superfici oggetto d'impegno. Vengono comunque fatti salvi i criteri e le specie arboreo/arbustive utilizzate nella realizzazione/manutenzione degli impianti già riconosciuti beneficiari con il Piano Direttore 2000, con il PSR 2000-2006 – Misura 6, Azione 4, con il Reg. CEE 2078/92, misura D1-a, e la legge regionale 16/12/97, n. 42, articolo 4, comma 2, lettera b.

5. NUOVI LIVELLO ED ENTITÀ DELL'AIUTO

I pagamenti unitari revisionati in applicazione dell'articolo 46 del regolamento CE n. 1974/2006 sotto riportati sono condizionati all'approvazione da parte della Commissione Europea della relativa modifica del PSR 2007 2013.

L'entità del pagamento in euro/ha è articolata in base alle differenti tipologie di formazione arboreo/arbustiva, come rappresentato nella tabella seguente:

	<i>pagamento annuale senza riduzione componente greening</i>
Fasce tampone e siepi derivanti da precedenti programmazioni pubbliche	1,98 €/ml
Fasce tampone e siepi non derivanti da precedenti programmazioni pubbliche	1,34 €/ml
Boschetti	180 €/ha

Ai fini del rispetto del principio del “no double funding”, qualora il beneficiario intenda facoltativamente assolvere l'impegno EFA applicando i fattori di conversione dell'Allegato X, Reg. n. 639/2014 alla SOI ad impegno, laddove pertinente, va sottratta la componente del pagamento individuale greening base “Ecological Focus Areas”, come segue:


Impegni	EFA – detrazione da applicare a tutti i metri lineari di fasce tampone e siepi che concorrono ad assolvere l'obbligo EFA del greening	
	Titolo ≤ 1.000 €/ha	Titolo > 1.000 €/ha
Fasce tampone e siepi	0,64 €/ml	1,09 €/ml
Boschetti	Non esigibile	Non esigibile

Sulla SOI oggetto della presente sottomisura non possono essere esercitate le condizioni di equivalenza per l'inverdimento previste dall'Allegato IX del Regolamento (UE) n. 1307/2013.

PAGAMENTI UNITARI IN CASO DI SOVRAPPOSIZIONE CON LA BCAA 1 DI CONDIZIONALITÀ

In presenza di aste fluviali classificate come “corpi idrici”, gli obblighi associati al rispetto della BCAA1 (ex standard 5.2) incidono, all'interno del calcolo del pagamento, solo sulla componente dei “mancati redditi”, in quanto va considerato che interventi quali la manutenzione del filare arboreo/arbustivo e la trinciatura della fascia erbacea, che non risultano essere associati ai vincoli dettati dalla BCAA 1, conservano lo specifico carattere di volontarietà e, pertanto, permane la possibilità di associare a questi un pagamento modulato ai connessi costi specifici.

In caso di sovrapposizione totale o parziale della SOI oggetto di intervento con i corpi idrici soggetti a BCAA 1, il calcolo del pagamento risulta modificato come riportato nella tabella sottostante.



	Solo filare arboreo/arbustivo = sovrapposizione di 5 m	Per 1 m di fascia inerbita = sovrapposizione di 4 m	Per 2 m di fascia inerbita = sovrapposizione di 3 m	Per 3 m di fascia inerbita = sovrapposizione di 2 m	Per 4 m di fascia inerbita = sovrapposizione di 1 m	Per 5 m di fascia inerbita = sovrapposizione di 0 m
	€/m	€/ml	€/ml	€/ml	€/ml	€/ml
totale singolo aderente al lordo del greening	1,45	1,56	1,66	1,77	1,88	1,98

6. NORME COGENTI SU TUTTA LA SUPERFICIE AZIENDALE

Il beneficiario deve:

1. svolgere un'attività agricola come definita alla lettera c), paragrafo 1 dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1307/2013 ossia la produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, comprese la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli, nonché il mantenimento della terra in buone condizioni agronomiche e ambientali.
2. Rispettare i Requisiti obbligatori di Condizionalità, stabiliti a norma del titolo VI, capo I e dall'allegato II del Regolamento (UE) n. 1306/2013. I Criteri di gestione obbligatori (CGO) e le Buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) vengono disciplinati dalla DGR di Condizionalità 2015 che applica il DM n. 180 del 23 gennaio 2015. In particolare si specifica che:
 - Le BCAA 7 (ex St. 4.2) e BCAA 1 (ex St. 5.2) di Condizionalità non prevedono obblighi specifici di gestione attiva delle fasce erbacee. Infatti, la BCAA 7 (ex St. 4.4) prevede esclusivamente il mantenimento in loco delle formazioni lineari esistenti, non la loro gestione.
 - L'impegno b) della BCAA 1 di Condizionalità, laddove previsto, invece, prevede la costituzione/non eliminazione di una fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata, di larghezza variabile tra 3 e 5 metri. Tale fascia erbacea deve essere adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali monitorati dal sistema WISE (Dir. 2000/60/CE) ed è denominata "fascia inerbita". La sottomisura 214-a, per quanto riguarda gli impegni di conservazione di formazioni lineari di fasce tampone e siepi, nonché di boschetti, dispone azioni che vanno oltre agli impegni dettati dalla BCAA1 (ex St. 5.2) di Condizionalità. Pertanto, la Condizionalità nel suo insieme non coinvolge nell'obbligo di baseline le strutture arboreo/arbustive comprese nella fascia erbacea di rispetto di 3÷5 metri obbligatoria da BCAA 1.
3. sulle superfici oggetto di impegno, osservare il rispetto dei Requisiti Minimi relativi all'uso di fertilizzanti e fitofarmaci, disciplinati dalla DGR di Condizionalità 2015 e dal DM n. 180 del 23 gennaio 2015.

7. SANZIONI E RIDUZIONI

Le disposizioni regionali per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni previste in caso di inadempienze rispetto agli impegni ed altri obblighi previsti dalla presente sottomisura (art. 35 del regolamento UE 640/2014) saranno riviste per quanto concerne gli impegni pertinenti di condizionalità.

Relativamente agli obblighi di condizionalità va applicata la disciplina delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze delle misure a superficie dei Programmi di Sviluppo Rurale previste dal Decreto Ministeriale numero 180 del 23 gennaio 2015 e s. m. i..

MISURA/SOTTOMISURA: 214/B PAGAMENTI AGROAMBIENTALI – MIGLIORAMENTO QUALITÀ DEI SUOLI**AZIONE: Incremento della dotazione di sostanza organica dei terreni attraverso l'apporto di letame o di materiale palabile ad esso assimilato****1. BENEFICIARI**

Il presente provvedimento riguarda i beneficiari dei pagamenti agroambientali di cui alla Sottomisura 214/b "Miglioramento qualità dei suoli" del PSR 2007-2013 della Regione del Veneto, che hanno avuto accesso agli impegni dello Sviluppo Rurale sulla base dei bandi approvati con le Delibere di Giunta Regionale elencate nella tabella di seguito rappresentata, a cui corrisponde l'indicazione del relativo anno di apertura termini.

DGR	Anno di presentazione della domanda di aiuto
n. 376 del 29/03/2011	2011
n. 2470 del 29/12/2011	2012

2. POSSIBILI OPZIONI PER I BENEFICIARI

Ai sensi dell'art. 46 del reg. CE n. 1974/2006, come modificato dall'art. 1, comma 7 del Regolamento di esecuzione (UE) N. 679/2011 della Commissione del 14 luglio 2011, gli impegni assunti in relazione ai sopra citati bandi di apertura termini a partire dal 2015 sono aggiornati.

Conformemente all'articolo 46 del regolamento CE n. 1974/2006, i beneficiari possono attuare una delle seguenti due opzioni:

1. Cessazione dell'impegno, senza recupero finanziario da parte di AVEPA dei pagamenti precedentemente corrisposti;
2. Prosecuzione degli impegni sottoscritti, congiuntamente alla domanda di aiuto, attivata nell'ambito del PSR 2007-2013, cui corrisponderà l'adeguamento degli importi dei pagamenti in considerazione della modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori, delle detrazioni connesse al rispetto del "greening base", e del necessario aggiornamento del calcolo del pagamento agroambientale chiesto dalle linee guida della Commissione Europea ai contratti agroambientali attualmente in uso, che sono stati già oggetto di revisione con decisione D(2011)1140703.

Per i beneficiari che intendono scegliere la 2^a opzione, vengono di seguito specificati:

- la durata residua degli impegni;
- gli impegni confermati per la sottomisura 214/b;
- il livello ed entità dell'aiuto;
- le norme cogenti a cui sono soggetti i beneficiari.

3. DURATA RESIDUA DEGLI IMPEGNI

La scelta di proseguire con gli impegni inizialmente sottoscritti determina conferma dell'impegno di prosecuzione per l'intera durata residua indicata nel sottostante prospetto:

DGR	2015	2016	DURATA RESIDUA
n. 376/2011	X		1 ANNO
n. 2470/2011	X	X	2 ANNI

4. IMPEGNI**4.1 – Tipo di impegni previsti**

La presente misura stabilisce impegni che devono essere messi in atto dalle ditte beneficiarie al fine di definire il trasferimento di materiali palabili dall'azienda zootecnica produttrice di letami o materiali palabili all'azienda beneficiaria che ne attua l'utilizzo agronomico, secondo la normativa vigente e le modalità di seguito riportate.

- Impiego di letami o materiali assimilati, così come classificati all'articolo 2, comma 1, lettera e) dell'allegato A alla DGR n. 7 agosto 2006, n. 2495, e successive modifiche ed integrazioni:
 - i) lettiere esauste di allevamenti avicunicoli;
 - ii) deiezioni di avicunicoli anche non mescolate a lettiera rese palabili da processi di disidratazione naturali o artificiali che hanno luogo sia all'interno, sia all'esterno dei ricoveri;
 - iii) frazioni palabili, da destinare all'utilizzazione agronomica, risultanti da trattamenti aerobici ed anaerobici di effluenti zootecnici, ivi comprese le frazioni solide provenienti da digestione anaerobica;
 - iv) letami, i liquami e/o i materiali ad essi assimilati, sottoposti a trattamento di disidratazione e/o compostaggio.
- I letami o materiali assimilati devono provenire da aziende zootecniche che hanno provveduto ad effettuare corretti trattamenti di maturazione e stoccaggio previsti dalla DGR medesima, che ha recepito i criteri generali del Decreto Ministeriale 7 aprile 2006 e/o dalle ditte di trattamento degli effluenti zootecnici.
- L'azienda beneficiaria dovrà documentare l'acquisizione del materiale organico utilizzato attraverso la conservazione delle fatture di acquisto, che verranno integrate, qualora i beneficiari risultino esonerati dalla presentazione della Comunicazione, da documento di trasporto ai sensi del decreto del Dirigente regionale della Direzione Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura n. 33/2008, o documento di rilascio del materiale palabile ai sensi dell'allegato C alla DGR n. 2439/2007.
- Nell'arco del quinquennio di impegno dovrà essere apportata, per ettaro e per anno, una quantità media di letame o materiale assimilato pari a:
 - i) Zone Vulnerabili ai nitrati: 30 tonnellate e, in ogni caso, una quantità di letame o materiale assimilato corrispondente a non più di 120 kg di azoto al campo.
 - ii) Zone Non Vulnerabili ai nitrati: 57,5 tonnellate e, in ogni caso, una quantità di letame o di materiale assimilato pari a non più di 230 kg di azoto al campo.
- I materiali utilizzati dovranno essere stati correttamente maturati e stoccati. Nel tragitto dall'azienda di provenienza verranno accompagnati dalla necessaria documentazione di trasporto, di cui all'articolo 20, comma 1, del DM 7/4/2006.
- La ditta richiedente dovrà redigere la Comunicazione Semplificata o Completa secondo le modalità previste dalla normativa attuativa del DM 7.4.2006 in vigore, dalla quale è possibile desumere la quantità complessiva di azoto di origine zootecnica distribuito come letame o materiale assimilato. Nei casi previsti dalle disposizioni regionali in ragione del quantitativo utilizzato, è obbligatoria la redazione del Piano di Utilizzazione Agronomica – PUA, Semplificato o Completo. La presenza della Comunicazione semplificata o completa e del PUA, semplificato o completo, garantisce l'utilizzo agronomico del letame o materiale assimilato nel rispetto dei periodi di stoccaggio e di distribuzione previsti dalla normativa vigente, nonché la provenienza degli effluenti zootecnici da parte di aziende zootecniche che ottemperano a quanto stabilito dalla relativa norma in vigore.
- Nei terreni investiti a seminativo deve essere previsto l'interramento del letame.
- I letami, così come classificati al punto precedente, potranno essere acquisiti solamente da aziende zootecniche che ottemperano ai limiti previsti dalle DGR n. 2495/06 e DGR n. 2439/2007 per le zone non vulnerabili e dalla DGR n. 1150/2011 (II° Programma d'Azione) per le zone vulnerabili in termini di carico massimo allevabile per ettaro della Regione Veneto, nonché da aziende di trattamento degli effluenti zootecnici contraddistinte da apposita certificazione.
- Limitare l'impiego di concimi minerali alla quantità corrispondente al 30% dell'azoto necessario alla coltura. I limiti massimi di azoto applicabile sono riportati nelle "Indicazioni di integrazione relative agli apporti di fertilizzanti azotati di origine chimica" (Allegato Tecnico 2) associate alla sottomisura 214/b e riportate nell'allegato C alla Dgr n. 2470 del 29/12/2011.
- Compilare il Registro annuale delle Concimazioni il Registro annuale delle Concimazioni (Allegato tecnico 3) associato alla sottomisura 214/b e riportate nell'allegato C alla Dgr n. 2470 del 29/12/2011.

4.2 - Limiti e condizioni

- Divieto di impiego di fanghi di depurazione e di altri fanghi e residui non tossici e nocivi di cui sia comprovata l'utilità ai fini agronomici (DGR 9 agosto 2005, n. 2241, e successive modifiche e integrazioni).
- SAU oggetto di impegno non inferiore a 1 ha.
- Sulla superficie oggetto di impegno è prevista una rotazione minima di ingresso, relativamente alle colture seminative, che riguarda tutti gli appezzamenti oggetto di aiuto nel quinquennio:
 - i) per ogni anno di impegno, la coltivazione di leguminose non dovrà superare il 50% della superficie ad impegno;
 - ii) nell'arco del quinquennio d'impegno, il numero delle colture in rotazione sulla superficie aziendale dovrà essere almeno pari a 2. Dall'obbligo di rotazione sono escluse le superfici a prato permanente;
 - iii) il beneficiario dovrà elencare, anche in forma aggregata, le colture in rotazione, e le relative estensioni. A tale obbligo risultano esentate le ditte soggette alla presentazione di PUA, ai sensi della DGR n. 2439 del 7 agosto 2007, e successive modifiche ed integrazioni.
- Il beneficiario dovrà conservare, per tutta la durata dell'impegno:
 - i) Comunicazione Semplificata o Completa e/o PUA Semplificato o Completo che il beneficiario dovrà presentare presso gli uffici della Provincia secondo le modalità definite dalla DGR n. 2495 del 7 agosto 2006, così come integrata e modificata dalla DGR n. 2439 del 7 agosto 2007, e successive modifiche ed integrazioni;
 - ii) la documentazione di trasporto e le fatture d'acquisto del materiale palabile impiegato. Tale vincolo motiva l'impossibilità di adesione alla misura da parte delle aziende agricole ad indirizzo non zootecnico che hanno dato disponibilità all'utilizzo agronomico degli effluenti zootecnici sulle proprie superfici aziendali mediante atto di assenso, di cui all'allegato H della DGR n. 2439 del 7 agosto 2007 e successive modifiche e integrazioni.
- Divieto di concedere la disponibilità all'utilizzo agronomico degli effluenti zootecnici sulle superfici oggetto d'impegno, mediante atto di assenso, di cui all'allegato H della DGR n. 2439 del 7 agosto 2007 e successive modifiche e integrazioni.

5. NUOVI LIVELLO ED ENTITÀ DELL'AIUTO

I pagamenti unitari revisionati in applicazione dell'articolo 46 del regolamento CE n. 1974/2006 sotto riportati sono condizionati all'approvazione da parte della Commissione Europea della relativa modifica del PSR 2007 2013.

L'importo del pagamento agroambientale è pari a 310 euro/ha/anno.

Ai fini del rispetto del principio del "no double funding" nessuna detrazione va applicata alla componente del pagamento individuale greening di base poiché gli impegni della presente sottomisura non sono di natura simile a quelli del "greening base".

Sulla SOI oggetto della presente sottomisura non possono essere esercitate le condizioni di equivalenza per l'inverdimento previste dall'Allegato IX del Regolamento (UE) n. 1307/2013.

6. NORME COGENTI SU TUTTA LA SUPERFICIE AZIENDALE

I beneficiari dell'aiuto devono:

1. svolgere un'attività agricola come definita alla lettera c), paragrafo 1 dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1307/2013 ossia la produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, comprese la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli, nonché il mantenimento della terra in buone condizioni agronomiche e ambientali;
2. rispettare i Requisiti obbligatori di Condizionalità, stabiliti a norma del titolo VI, capo I e dall'allegato II del Regolamento (UE) n. 1306/2013.
I Criteri di gestione obbligatori (CGO) e le Buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA)

vengono raggruppati in sottoinsiemi tematici raggruppati con riferimento ai seguenti tre settori: ambiente e cambiamento climatico e buone condizioni del terreno, sanità pubblica e salute degli animali e delle piante, benessere degli animali. Si fa rinvio alla DGR di Condizionalità 2015 che applica le disposizioni e i criteri disciplinati dal DM n. 180 del 23 gennaio 2015.

3. rispettare i Requisiti minimi per l'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari identificati dalla legislazione nazionale o comunitaria e richiamati dalle disposizioni del DM n. 180 del 23 gennaio 2015, e della DGR Condizionalità per l'anno 2015.

È altresì stabilito l'obbligo del rispetto dei limiti e dei criteri di utilizzazione agronomica del letame e dei materiali assimilati definiti dal DM 7 aprile 2006, dalla DGR 7 agosto 2006, n. 2495, dalla DGR 7 agosto 2007, n. 2439 e dall'Allegato A alla DGR 26 luglio 2011, n. 1150 (II° Programma d'Azione) esclusivamente per le zone vulnerabili ai nitrati, e dalle correlate disposizioni regionali integrative.

7. SANZIONI E RIDUZIONI

Le disposizioni regionali per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni previste in caso di inadempienze rispetto agli impegni ed altri obblighi previsti dalla presente sottomisura (art. 35 del regolamento UE 640/2014) saranno riviste per quanto concerne gli impegni pertinenti di condizionalità.

Relativamente agli obblighi di condizionalità va applicata la disciplina delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze delle misure a superficie dei Programmi di Sviluppo Rurale previste dal Decreto Ministeriale numero 180 del 23 gennaio 2015.

SOTTOMISURA : 214/C AGRICOLTURA BIOLOGICA

AZIONE : 1- Introduzione delle tecniche di agricoltura biologica

3. BENEFICIARI

Il presente provvedimento riguarda i beneficiari dei pagamenti agroambientali di cui alla Sottomisura 214/c-azione 1 "Introduzione delle tecniche di agricoltura biologica" del PSR 2007-2013 della Regione del Veneto, che hanno avuto accesso agli impegni dello Sviluppo Rurale sulla base dei bandi approvati con le Delibere di Giunta Regionale elencate nella tabella di seguito rappresentata, a cui corrisponde l'indicazione del relativo anno di apertura termini.

DGR	Anno di presentazione della domanda di aiuto
n. 376 del 29/03/2011	2011
n. 2470 del 29/12/2011	2012

4. POSSIBILI OPZIONI PER I BENEFICIARI

Ai sensi dell'art. 46 del reg. CE n. 1974/2006, come modificato dall'art. 1, comma 7 del Regolamento di esecuzione (UE) N. 679/2011 della Commissione del 14 luglio 2011, gli impegni assunti in relazione ai sopra citati bandi di apertura termini a partire dal 2015 sono aggiornati.

Conformemente all'articolo 46 del regolamento CE n. 1974/2006, i beneficiari possono attuare una delle seguenti due opzioni :

1. Cessazione dell'impegno, senza recupero finanziario da parte di AVEPA dei pagamenti precedentemente corrisposti;
2. Prosecuzione degli impegni sottoscritti, congiuntamente alla domanda di aiuto, attivata nell'ambito del PSR 2007-2013, cui corrisponderà l'adeguamento degli importi dei pagamenti in considerazione della modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori, delle detrazioni connesse al rispetto del "greening base", e del necessario aggiornamento del calcolo del pagamento agroambientale chiesto dalle Linee Guida della Commissione Europea ai contratti agroambientali attualmente in uso, che sono stati già oggetto di revisione con decisione D(2011)1140703.

Per i beneficiari che intendono scegliere la 2ª opzione, vengono di seguito specificati:

- la durata residua degli impegni;
- gli impegni confermati per la sottomisura 214/c;
- Il livello ed entità dell'aiuto.
- le norme cogenti a cui sono soggetti i beneficiari.

3. DURATA RESIDUA DEGLI IMPEGNI

La scelta di proseguire con gli impegni inizialmente sottoscritti determina conferma dell'impegno di prosecuzione per l'intera durata residua indicata nel sottostante prospetto

DGR	2015	2016	2017	2018	DURATA RESIDUA
n. 376/2011	X				1 ANNO
n. 2470/2011	X	X			2 ANNI

4. IMPEGNI

41 Impegni

E' ammessa ai sensi del presente bando l'attività di produzione vegetale così come disciplinata dai Regolamenti (CE) n. 834/2007 e n. 889/2008 e successive modifiche e integrazioni.

Si richiede in particolare che:

- gli appezzamenti destinati alle produzioni siano stati oggetto di un periodo di conversione di almeno due anni a partire dalla data di presentazione della prima notifica di adesione al metodo biologico, fatte salve eventuali deroghe previste dal Regolamento 834/2007 e s.m.i;
- la fertilità del suolo deve essere mantenuta prioritariamente attraverso la coltivazione di leguminose e l'incorporazione di letame o altro materiale organico proveniente da aziende biologiche. L'integrazione con altri concimi organici o minerali è consentita ai sensi dell'articolo 16 del Reg. CE 834/2007, dell'articolo 3 e Allegato I del Reg. CE 889/2008 e s.m.i;
- la lotta contro i parassiti, le malattie e le piante infestanti, venga attuata principalmente attraverso metodi indiretti (per es. scelta di varietà resistenti, rotazioni colturali, etc.), mezzi fisici (per es. eliminazione meccanica delle malerbe,) ed il ricorso alla lotta biologica. L'adozione di antiparassitari è permessa ai sensi dell'articolo 16 del Reg. CE 834/2007, dell'articolo 5 e Allegato II del Reg. CE 889/2008 e s.m.i.;
- Le sementi e i materiali di propagazione devono essere prodotti con metodi biologici fatte salve eventuali deroghe nel rispetto da quanto previsto dall'articolo 45, e dal Titolo II, Capo 7 del Reg. CE 889/2008 e s.m.i.

Spetta agli Organismi di Controllo la verifica del rispetto dei vincoli stabiliti dal Reg. CE 834/2007 e s.m.i. L'applicazione di sanzioni risultanti dalle attività di controllo effettuate dai medesimi organismi dovrà essere comunicata tempestivamente alla struttura competente di AVEPA.

4.2 - Limiti e condizioni

- Il limite minimo di superficie aziendale (SAU) ammessa a premio è pari ad 1 ha;
- L'azienda "UTE" deve essere assoggettata al metodo biologico su tutta la SAU aziendale;
- Sono ammesse a finanziamento le colture foraggere (ivi compresi i prati e i pascoli) solo se utilizzate nell'ambito della medesima azienda agricola per l'alimentazione di animali erbivori allevati secondo i metodi di produzione biologica (con il vincolo del rapporto di almeno 1 UBA/ha; si fa riferimento per la conversione delle tipologie di allevamento in UBA all'allegato V al Reg. 1974/06);
- Il periodo di conversione non potrà essere protratto oltre i termini di legge fatte salve specifiche disposizioni dell'Autorità Competente.

5. NUOVI LIVELLO ED ENTITÀ DELL'AIUTO

I pagamenti unitari revisionati in applicazione dell'articolo 46 del regolamento CE n. 1974/2006 sotto riportati sono condizionati all'approvazione da parte della Commissione Europea della relativa modifica del PSR 2007 2013.

Il sostegno viene erogato annualmente, secondo gli importi riportati di seguito:

Colture	Costi aggiuntivi e mancati redditi (€/ha)
Cereali autunno-vernini	394
Colture sarchiate	417
Orticole	1.143
Vite, olivo, castagno e fruttiferi minori	535
Fruttiferi	738
Prati e foraggere pluriennali	418
Pascolo	273

I premi verranno definiti in sede istruttoria facendo riferimento al Piano Colturale contenuto nel Fascicolo Unico Aziendale. Nel caso di colture consociate o di avvicendamenti colturali intra-annuali, verrà considerata la sola coltura principale.

Ai fini del rispetto del principio "no double funding", laddove pertinente, va sottratta la componente greening del pagamento individuale segnalata nel seguente prospetto per ciascuna tipologia colturale:

TIPO DI COLTURA	Greening: componente diversificazione		Greening: componente EFA		Greening: componente prati	
	Titolo ≤ 1.000 €/ha	Titolo > 1.000 €/ha	Titolo ≤ 1.000 €/ha	Titolo > 1.000 €/ha	Titolo ≤ 1.000 €/ha	Titolo > 1.000 €/ha
cereali autunno-vernini	12	152	27	91	---	---
colture sarchiate	12	152	27	91	---	---
orticole	12	152	27	91	---	---
vite, olivo, castagno, fruttiferi minori	---	---	---	---	---	---
colture frutticole	---	---	---	---	---	---
prati e foraggere pluriennali	---	---	---	---	---	---
pascolo	---	---	---	---	---	---

L'entità del pagamento greening base da sottrarre, laddove pertinente, alla componente del greening base "diversificazione" ed "EFA" è quella sotto indicata:

Impegni	DIVERSIFICAZIONE		EFA	
	Titolo ≤ 1.000 €/ha	Titolo > 1.000 €/ha	Titolo ≤ 1.000 €/ha	Titolo > 1.000 €/ha
Introduzione agricoltura biologica (€/ha/anno)	12	152	27	91

Nessuna detrazione va effettuata per la componente greening base che attiene ai prati permanenti perché gli impegni della presente sottomisura, per quanto riguarda i prati, superano gli obblighi definiti dal greening.

Sulla SOI oggetto della presente sottomisura non possono essere esercitate le condizioni di equivalenza per l'inverdimento previste dall'Allegato IX del Regolamento (UE) n. 1307/2013.

6. NORME COGENTI SU TUTTA LA SUPERFICIE AZIENDALE

I beneficiari dell'aiuto devono:

1. Svolgere un'attività agricola come definita alla lettera c), paragrafo 1 dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1307/2013 ossia la produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, comprese la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli, nonché il mantenimento della terra in buone condizioni agronomiche e ambientali
2. Rispettare i Requisiti obbligatori di Condizionalità, stabiliti a norma del titolo VI, capo I e dall'allegato II del Regolamento (UE) n. 1306/2013.
I Criteri di gestione obbligatori (CGO) e le Buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) vengono raggruppati in sottoinsiemi tematici con riferimento ai seguenti tre settori: ambiente e cambiamento climatico e buone condizioni del terreno, sanità pubblica e salute degli animali e delle piante, benessere degli animali. Si fa rinvio alla DGR di Condizionalità 2015 che applica le disposizioni e i criteri disciplinati dal DM n. 180 del 23 gennaio 2015.
3. Rispettare i Requisiti minimi per l'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari identificati dalla legislazione nazionale e comunitaria e richiamati dalle disposizioni del DM n. 180 del 23 gennaio 2015, dalla DGR di Condizionalità per l'anno 2015.

7. SANZIONI E RIDUZIONI

Le disposizioni regionali per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni previste in caso di inadempienze rispetto agli impegni ed altri obblighi previsti dalla presente sottomisura (art. 35 del Regolamento UE n. 40/2014) saranno riviste per quanto concerne gli impegni pertinenti di condizionalità.

Relativamente agli obblighi di condizionalità va applicata la disciplina delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze delle misure a superficie dei Programmi di Sviluppo Rurale previste dal Decreto Ministeriale n. 180 del 23 gennaio 2015.

L'organismo di certificazione del biologico inserisce nel sistema informativo nazionale SIAN l'attestato di conformità annuale, risultante dal controllo eseguito in azienda, per quanto previsto dal Reg. n. 834/2007. Tale informazione è resa visibile all'Organismo Pagatore Regionale, Ente preposto al controllo.

Inoltre l'Organismo Regionale di Vigilanza regionale fornisce all'OPR gli esiti dei controlli di secondo livello sugli organismi di controllo.

SOTTOMISURA : 214/C AGRICOLTURA BIOLOGICA**AZIONE : 2- Mantenimento delle tecniche di agricoltura biologica****1. BENEFICIARI**

Il presente provvedimento concerne dei beneficiari dei pagamenti agroambientali di cui alla Sottomisura 214/c- azione 2 "Mantenimento delle tecniche di agricoltura biologica" del PSR 2007-2013 della Regione del Veneto, che hanno avuto accesso agli impegni dello Sviluppo Rurale sulla base dei bandi approvati con le Delibere di Giunta Regionale elencate nella tabella di seguito rappresentata, a cui corrisponde l'indicazione del relativo anno di apertura termini.

DGR	Anno di presentazione della domanda di aiuto
n. 376 del 29/03/2011	2011
n. 2470 del 29/12/2011	2012

2. POSSIBILI OPZIONI PER I BENEFICIARI

Ai sensi dell'art. 46 del reg. CE n. 1974/2006, come modificato dall'art. 1, comma 7 del Regolamento di esecuzione (UE) N. 679/2011 della Commissione del 14 luglio 2011, gli impegni assunti in relazione ai sopra citati bandi di apertura termini a partire dal 2015 .

Conformemente all'articolo 46 del regolamento CE n. 1974/2006, i beneficiari possono attuare una delle seguenti due opzioni :

1. Cessazione dell'impegno, senza recupero finanziario da parte di AVEPA dei pagamenti precedentemente corrisposti;
2. Prosecuzione degli impegni sottoscritti, congiuntamente alla domanda di aiuto, attivata nell'ambito del PSR 2007-2013, cui corrisponderà l'adeguamento degli importi dei pagamenti in considerazione della modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori, delle detrazioni connesse al rispetto del "greening base", e del necessario aggiornamento del calcolo del pagamento agroambientale chiesto dalle Linee Guida della Commissione Europea ai contratti agroambientali attualmente in uso, che sono stati già oggetto di revisione con decisione D(2011)1140703.

Per i beneficiari che intendono scegliere la 2^a opzione, vengono di seguito specificati:

- la durata degli impegni;
- gli impegni confermati per la sottomisura 214/c;
- le norme cogenti a cui sono soggetti i beneficiari;
- Il livello ed entità dell'aiuto.

3. DURATA RESIDUA DEGLI IMPEGNI

La scelta di proseguire con gli impegni inizialmente sottoscritti determina conferma dell'impegno di prosecuzione per l'intera durata residua indicata nel sottostante prospetto

DGR	2015	2016	2017	2018	DURATA RESIDUA
n. 376/2011	X				1 ANNO
n. 2470/2011	X	X			2 ANNI

4. IMPEGNI**4.1 Impegni**

E' ammessa ai sensi del presente bando l'attività di produzione vegetale così come disciplinata dai Regolamenti (CE) n. 834/2007 e n. 889/2008 e successive modifiche e integrazioni.

Si richiede in particolare che:

- la fertilità del suolo deve essere mantenuta prioritariamente attraverso la coltivazione di leguminose e l'incorporazione di letame o altro materiale organico proveniente da aziende biologiche. L'integrazione

con altri concimi organici o minerali è consentita ai sensi dell'articolo 16 del Reg. CE 834/2007, dell'articolo 3 e Allegato I del Reg. CE 889/2008 e s.m.i;

- la lotta contro i parassiti, le malattie e le piante infestanti, venga attuata principalmente attraverso metodi indiretti (per es. scelta di varietà resistenti, rotazioni colturali, etc.), mezzi fisici (per es. eliminazione meccanica delle malerbe,) ed il ricorso alla lotta biologica. L'adozione di antiparassitari è permessa ai sensi dell'articolo 16 del Reg. CE 834/2007, dell'articolo 5 e Allegato II del Reg. CE 889/2008 e s.m.i.;
- Le sementi e i materiali di propagazione devono essere prodotti con metodi biologici fatte salve eventuali deroghe nel rispetto da quanto previsto dall'articolo 45, e dal Titolo II, Capo 7 del Reg. CE 889/2008 e s.m.i.

Spetta agli Organismi di Controllo la verifica del rispetto dei vincoli stabiliti dal Reg. CE 834/2007 e s.m.i. L'applicazione di sanzioni risultanti dalle attività di controllo effettuate dai medesimi organismi dovrà essere comunicata tempestivamente alla struttura competente di AVEPA.

4.2 - Limiti e condizioni

- Il limite minimo di superficie aziendale (SAU) ammessa a premio è pari ad 1 ha;
- L'azienda "UTE" deve essere assoggettata al metodo biologico su tutta la SAU aziendale;
- Sono ammesse a finanziamento le colture foraggere (ivi compresi i prati e i pascoli) solo se utilizzate nell'ambito della medesima azienda agricola per l'alimentazione di animali erbivori allevati secondo i metodi di produzione biologica (con il vincolo del rapporto di almeno 1 UBA/ha; si fa riferimento per la conversione delle tipologie di allevamento in UBA all'allegato V al Reg. 1974/06);

5. NUOVI LIVELLO ED ENTITÀ DELL'AIUTO

I pagamenti unitari revisionati in applicazione dell'articolo 46 del regolamento CE n. 1974/2006 sotto riportati sono condizionati all'approvazione da parte della Commissione Europea della relativa modifica del PSR 2007 2013.

Il sostegno viene erogato annualmente, secondo gli importi riportati di seguito:

Colture	Costi aggiuntivi e mancati redditi (€/ha)
Cereali autunno-vernini	315
Colture sarchiate	333
Orticole	915
Vite, olivo, castagno e fruttiferi minori	428
Fruttiferi	590
Prati e foraggere pluriennali	334
Pascolo	219

I premi verranno definiti in sede istruttoria facendo riferimento al Piano Colturale contenuto nel Fascicolo Unico Aziendale. Nel caso di colture consociate o di avvicendamenti colturali intra-annuali, verrà considerata la sola coltura principale.

Ai fini del rispetto del principio "no double funding", laddove pertinente, va sottratta la componente greening del del pagamento individuale segnalata nel seguente prospetto per ciascuna tipologia colturale:

TIPO DI COLTURA	Greening: componente diversificazione	Greening: componente EFA	Greening: componente prati permanenti
cereali autunno-vernini	✓	✓	---
colture sarchiate	✓	✓	---

orticole	✓	✓	---
vite, olivo, castagno, fruttiferi minori	---	---	---
colture frutticole	---	---	---
prati e foraggiere pluriennali	---	---	---
pascolo	---	---	---

L'entità del pagamento greening base da sottrarre, laddove pertinente, alla componente del greening base "diversificazione" ed "EFA" è quella sotto indicata:

Impegni	DIVERSIFICAZIONE		EFA	
	Titolo ≤ 1.000 €/ha	Titolo > 1.000 €/ha	Titolo ≤ 1.000 €/ha	Titolo > 1.000 €/ha
Introduzione agricoltura biologica (€/ha/anno)	12	152	27	91

Nessuna detrazione va effettuata per la componente greening base che attiene ai prati permanenti perché gli impegni della presente sottomisura, per quanto riguarda i prati, superano gli obblighi definiti dal greening.

Sulla SOI oggetto della presente sottomisura non possono essere esercitate le condizioni di equivalenza per l'inverdimento previste dall'Allegato IX del Regolamento (UE) n. 1307/2013.

6. NORME COGENTI SU TUTTA LA SUPERFICIE AZIENDALE

I beneficiari dell'aiuto devono:

1. Svolgere un'attività agricola come definita alla lettera c), paragrafo 1 dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1307/2013 ossia la produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, comprese la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli, nonché il mantenimento della terra in buone condizioni agronomiche e ambientali
2. Rispettare i Requisiti obbligatori di Condizionalità, stabiliti a norma del titolo VI, capo I e dall'allegato II del Regolamento (UE) n. 1306/2013.
I Criteri di gestione obbligatori (CGO) e le Buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) vengono raggruppati in sottoinsiemi tematici con riferimento ai seguenti tre settori: ambiente e cambiamento climatico e buone condizioni del terreno, sanità pubblica e salute degli animali e delle piante, benessere degli animali. Si fa rinvio alla DGR di Condizionalità 2015 che applica le disposizioni e i criteri disciplinati dal DM n. 180 del 23 gennaio 2015.
3. Rispettare i Requisiti minimi per l'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari identificati dalla legislazione nazionale e comunitaria e richiamati dalle disposizioni del DM n. 180 del 23 gennaio 2015, dalla DGR di Condizionalità per l'anno 2015.

7. SANZIONI E RIDUZIONI

Le disposizioni regionali per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni previste in caso di inadempienze rispetto agli impegni ed altri obblighi previsti dalla presente sottomisura (art. 35 del Regolamento UE n. 640/2014) saranno riviste per quanto concerne gli impegni pertinenti di condizionalità.

Relativamente agli obblighi di condizionalità va applicata la disciplina delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze delle misure a superficie dei Programmi di Sviluppo Rurale previste dal Decreto Ministeriale n. 180 del 23 gennaio 2015.

L'organismo di certificazione del biologico inserisce nel sistema informativo nazionale SIAN l'attestato di conformità annuale, risultante dal controllo eseguito in azienda, per quanto previsto dal Reg. n. 834/2007. Tale informazione è resa visibile all'Organismo Pagatore Regionale, Ente preposto al controllo.

Inoltre l'Organismo Regionale di Vigilanza regionale fornisce all'OPR gli esiti dei controlli di secondo livello sugli organismi di controllo.

MISURA/SOTTOMISURA: 214/D PAGAMENTI AGROAMBIENTALI – SOTTOMISURA TUTELA HABITAT SEMINATURALI E BIODIVERSITA’

AZIONI :

1. Mantenimento di biotopi e zone umide;
2. Mantenimento delle popolazioni della fauna selvatica;

1. BENEFICIARI

Il presente provvedimento riguarda i beneficiari dei pagamenti agroambientali di cui alla Sottomisura 214/D “Tutela habitat seminaturali e biodiversità” del PSR 2007-2013 della Regione del Veneto, che hanno avuto accesso agli impegni dello Sviluppo Rurale sulla base dei bandi approvati con le Delibere di Giunta Regionale elencate nella tabella di seguito rappresentata, a cui corrisponde l’indicazione del relativo anno di apertura termini.

DGR	Anno di presentazione della domanda di aiuto
n. 376 del 29/03/2011	2011
n. 2470 del 29/12/2011	2012
n. 519 del 16/04/2013	2013
n. 456 del 04/04/2014	2014

2. POSSIBILI OPZIONI PER I BENEFICIARI

Ai sensi dell’art. 46 del reg. CE n. 1974/2006, come modificato dall’art. 1, comma 7 del Regolamento di esecuzione (UE) N. 679/2011 della Commissione del 14 luglio 2011, gli impegni assunti in relazione ai sopra citati bandi di apertura termini a partire dal 2015 sono aggiornati.

Conformemente all’articolo 46 del regolamento CE n. 1974/2006, i beneficiari possono attuare una delle seguenti due opzioni :

1. Cessazione dell’impegno, senza recupero finanziario da parte di AVEPA dei pagamenti precedentemente corrisposti;
2. Prosecuzione degli impegni sottoscritti, congiuntamente alla domanda di aiuto, attivata nell’ambito del PSR 2007-2013, cui corrisponderà l’adeguamento degli importi dei pagamenti in considerazione della modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori, delle detrazioni connesse al rispetto del “*greening base*”, e del necessario aggiornamento del calcolo del pagamento agroambientale chiesto dalle Linee Guida della Commissione Europea ai contratti agroambientali attualmente in uso, che sono stati già oggetto di revisione con decisione D(2011)1140703.

Per i beneficiari che intendono scegliere la 2^a opzione, vengono di seguito specificati:

- la durata residua degli impegni;
- gli impegni confermati per la sottomisura 214/d;
- le norme cogenti a cui sono soggetti i beneficiari;
- Il livello ed entità dell’aiuto.

3. DURATA RESIDUA DEGLI IMPEGNI

La scelta di proseguire con gli impegni inizialmente sottoscritti determina conferma dell’impegno di prosecuzione per l’intera durata residua indicata nel sottostante prospetto:

DGR	2015	2016	2017	2018	DURATA RESIDUA
n. 376/2011	X				1 ANNO
n. 2470/2011	X	X			2 ANNI
n. 519/2013	X	X	X		3 ANNI

n. 456/2014	X	X	X	X	4 ANNI
-------------	---	---	---	---	--------

4. IMPEGNI

4.1 Impegni previsti

Azione 1- Mantenimento di biotopi e zone umide (queste ultime, anche realizzate mediante l'azione 3 della Misura 216-“investimenti non produttivi”)

L'agricoltore deve assicurare:

- Il mantenimento di un adeguato livello idrico (salvo a causa di siccità perdurante), ossia impedire il prosciugamento dell'area, dall'inizio di novembre al 30 giugno di ogni anno al fine di garantire un'azione efficace all'alimentazione e alla riproduzione della fauna selvatica
- Il mantenimento del livello idrico può essere ottenuto anche attraverso l'interruzione del drenaggio delle acque
- Il divieto di derivazione dell'acqua necessaria al mantenimento dell'area umida tramite emungimento da falda;
- Il mantenimento di profondità diversificate nelle zone umide, idonee al permanere dei tipi di vegetazione esistenti e della fauna associata;
- La cura e manutenzione delle eventuali arginature naturali che delimitano l'area umida;
- Il divieto di sbancamento;
- Il divieto di immissione nella superficie oggetto d'intervento di specie vegetali alloctone, al fine di salvaguardare le specie vegetali spontanee presenti;
- La regolamentazione della frequentazione e dell'accesso pedonale con divieto di accesso nei periodi di riproduzione delle specie;
- L'effettuazione, nei prati umidi, di almeno uno sfalcio annuale, con asportazione dell'erba sfalciata;
- Il divieto di abbattimento di uccelli ittiofagi, ancorché causanti danni all'itticoltura.

Azione 2- Mantenimento delle popolazioni della fauna selvatica

Il mantenimento delle popolazioni della fauna selvatica può prevedere l'adozione anche di una sola delle azioni sotto descritte ai punti 2.a, 2.b o 2.c.

Azione 2.a- semina di colture a perdere e intercalari

- Semina primaverile di colture che devono rimanere in campo sino al 15/3 dell'anno successivo
- Divieto di impiego di prodotti fitosanitari e diserbanti
- Colture attuabili: mais, mais consociato con una o più delle seguenti specie : girasole, sorgo, saggina, miglio, panico. La consociazione può essere realizzata anche per fasce monospecifiche, della larghezza massima di 10 m. La presenza del mais non può essere inferiore al 50% della superficie interessata. È consigliata la semina di *Lolium perenne* (loietto) nell'interfilare del mais. Consociazioni diverse dovranno essere giustificate tecnicamente;
- Le colture a perdere possono essere realizzate, oltre che sull'intero appezzamento, anche in fasce della larghezza minima di 10 m, marginali agli appezzamenti;
- Sono ammesse sarchiature nel periodo immediatamente successivo alla semina;

Azione 2.b- valorizzazione dei bordi dei campi come spazio vitale per la fauna, tramite:

- Realizzazione di fasce erbacee della larghezza compresa tra 5 e 10 m, derivanti da vegetazione spontanea;
- Divieto di semina di essenze prative alloctone;
- Trinciatura della bordura per parcelle, e comunque solo una volta l'anno e in tempi compatibili con la riproduzione della fauna selvatica, con divieto dal 1/11 al 15/7 di ogni anno;
- La superficie delle capezzagne non può essere inclusa nella superficie oggetto di intervento;

Azione 2.c - conversione su superfici limitate e sparse destinate a seminativi in prati tramite i seguenti impegni:

- Semina di un miscuglio polifita di specie di lunga durata, utilizzando essenze prative o fiorume di prati stabili locali;
- Sfalciò del prato in tempi compatibili con la riproduzione della fauna selvatica, con divieto dal 1/11 al 15/7 di ogni anno;
- Eliminazione meccanica o manuale delle piante arbustive infestanti, - previa necessaria autorizzazione laddove la superficie oggetto d'impegno sia localizzata in "area vincolata" ai sensi della normativa vigente - , da eseguirsi a partire dal primo anno di impegno, nel rispetto delle prescrizioni vigenti, e comunque da effettuarsi al di fuori del periodo riproduttivo dell'avifauna (tra il 15/3 e 15/8) al fine di evitare danni alla fauna selvatica;
- La superficie delle capezzagne non può essere inclusa nella superficie destinata a prato;
- I prati non possono essere adibiti al transito ordinario di mezzi agricoli;
- La conversione a prato deve essere realizzata entro il 15 maggio del primo anno di impegno;
- Le superfici oggetto d'impegno non possono essere adibite al transito e alla sosta di qualsiasi mezzo.

4.2 - Limiti e condizioni

Sulle superfici oggetto di impegno devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- Divieto di impiego di prodotti fitosanitari, diserbanti e fertilizzanti di sintesi chimica;
- Divieto di impiego di fanghi di depurazione e di altri fanghi e residui non tossici e nocivi di cui sia comprovata l'utilità ai fini agronomici (DGR 9 agosto 2005, n. 2241, e successive modifiche e integrazioni)
- Non possono essere ammessi al godimento di benefici i progetti che si sviluppano all'interno di superfici coltivate afferenti ad aziende faunistiche venatorie, laddove impegni simili sono resi obbligatori dai programmi di conservazione e ripristino ambientale, ai sensi dell'articolo 33 della Legge Regionale n. 1 del 5 gennaio 2007 (Piano faunistico-venatorio regionale 2007-2012).

5. NUOVI LIVELLO ED ENTITÀ DELL'AIUTO

I pagamenti unitari revisionati in applicazione dell'articolo 46 del regolamento CE n. 1974/2006 sotto riportati sono condizionati all'approvazione da parte della Commissione Europea della relativa modifica del PSR 2007 2013.

Azione 1 "Mantenimento di biotopi e zone umide" : 348 €/ha/anno

Azione 2 "Mantenimento delle popolazioni della fauna selvatica":

- Colture a perdere: 1.107 €/ha/anno
- Conversione di limitate superfici da seminativi a prati : 750 €/ha/anno
- Valorizzazione bordure dei campi : 498 €/ha/anno.

Si riporta di seguito un prospetto sintetico con gli importi da detrarre, laddove pertinenti, per il rispetto del principio del "no double funding":

Impegni	DIVERSIFICAZIONE		EFA	
	Titolo ≤ 1.000 €/ha	Titolo > 1.000 €/ha	Titolo ≤ 1.000 €/ha	Titolo > 1.000 €/ha
Azione 1- Mantenimento di biotopi e zone umide (€/ha/anno)	12	152	Non esigibile	
Azione 2.a- semina di colture a perdere e intercalari (€/ha/anno)	12	152	Non esigibile	
Azione 2.b- valorizzazione dei bordi dei campi come spazio vitale per la fauna (€/ha/anno)	12	152	Non esigibile	
Azione 2.c - conversione su superfici limitate e sparse destinate a seminativi in prati (€/ha/anno)	12	152	Non esigibile	

Sulla SOI oggetto della presente sottomisura non possono essere esercitate le condizioni di equivalenza per l'inverdimento previste dall'Allegato IX del Regolamento (UE) n. 1307/2013.

6. NORME COGENTI SU TUTTA LA SUPERFICIE AZIENDALE

Il beneficiario deve:

1. svolgere un'attività agricola come definita alla lettera c), paragrafo 1 dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1307/2013 ossia la produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, comprese la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli, nonché il mantenimento della terra in buone condizioni agronomiche e ambientali
2. Rispettare i Requisiti obbligatori di Condizionalità, stabiliti a norma del titolo VI, capo I e dall'allegato II del Regolamento (UE) n. 1306/2013. I Criteri di gestione obbligatori (CGO) e le Buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) vengono disciplinati dalla DGR di Condizionalità 2015, che applica il DM n. 180 del 23 gennaio 2015.
3. sulle superfici oggetto di impegno, osservare il rispetto dei Requisiti Minimi relativi all'uso di fertilizzanti, disciplinati dalla DGR di Condizionalità 2015 che applica il DM n. 180 del 23 gennaio 2015.

7. SANZIONI E RIDUZIONI

Le disposizioni regionali per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni previste in caso di inadempienze rispetto agli impegni ed altri obblighi previsti dalla presente sottomisura (art. 35 del regolamento UE 640/2014) saranno riviste per quanto concerne gli impegni pertinenti di condizionalità.

Relativamente agli obblighi di condizionalità va applicata la disciplina delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze delle misure a superficie dei Programmi di Sviluppo Rurale previste dal Decreto Ministeriale n.180 del 23 gennaio 2015.

MISURA/SOTTOMISURA: 214/E PAGAMENTI AGROAMBIENTALI - PRATI STABILI, PASCOLI E PRATI-PASCOLI

AZIONI :

1. *Mantenimento di prati stabili in zone non vulnerabili (montagna, collina, parte pianura);*
2. *Mantenimento di prati stabili in zone vulnerabili (pianura, collina e montagna);*
3. *Mantenimento di pascoli e prati pascoli (montagna).*

1. BENEFICIARI

Il presente provvedimento riguarda i beneficiari dei pagamenti agroambientali di cui alla Sottomisura 214/E “Prati stabili, pascoli e prati-pascoli” del PSR 2007-2013 della Regione del Veneto, che hanno avuto accesso agli impegni dello Sviluppo Rurale sulla base dei bandi approvati con le Delibere di Giunta Regionale elencate nella tabella di seguito rappresentata, a cui corrisponde l’indicazione del relativo anno di apertura termini.

DGR	Anno di presentazione della domanda di aiuto
n. 376 del 29/03/2011	2011
n. 2470 del 29/12/2011	2012

2. POSSIBILI OPZIONI PER I BENEFICIARI

Ai sensi dell’art. 46 del reg. CE n. 1974/2006, come modificato dall’art. 1, comma 7 del Regolamento di esecuzione (UE) N. 679/2011 della Commissione del 14 luglio 2011, gli impegni assunti in relazione ai sopra citati bandi di apertura termini a partire dal 2015 sono aggiornati.

Conformemente all’articolo 46 del regolamento CE n. 1974/2006, i beneficiari possono attuare una delle seguenti due opzioni :

1. Cessazione dell’impegno, senza recupero finanziario da parte di AVEPA dei pagamenti precedentemente corrisposti;
2. Prosecuzione degli impegni sottoscritti, congiuntamente alla domanda di aiuto, attivata nell’ambito del PSR 2007-2013, cui corrisponderà l’adeguamento degli importi dei pagamenti in considerazione della modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori, delle detrazioni connesse al rispetto del “greening base”, e del necessario aggiornamento del calcolo del pagamento agroambientale chiesto dalle Linee Guida della Commissione Europea ai contratti agroambientali attualmente in uso, che sono stati già oggetto di revisione con decisione D(2011)1140703.

Per i beneficiari che intendono scegliere la 2^a opzione, vengono di seguito specificati:

- la durata residua degli impegni;
- gli impegni confermati per la sottomisura 214/e;
- il livello ed entità dell’aiuto;
- le norme cogenti a cui sono soggetti i beneficiari.

3. DURATA RESIDUA DEGLI IMPEGNI

La scelta di proseguire con gli impegni inizialmente sottoscritti determina conferma dell’impegno di prosecuzione per l’intera durata residua indicata nel sottostante prospetto:

DGR	2015	2016	DURATA RESIDUA
n. 376/2011	X		1 ANNO
n. 2470/2011	X	X	2 ANNI

4. IMPEGNI

4.1 Impegni

Azione 1: Mantenimento di prati stabili in zone non vulnerabili (montagna, collina, parte pianura)

Azione 2: Mantenimento di prati stabili in zone vulnerabili (pianura, collina e montagna)

- Nelle zone classificate di montagna e collina (definizione ISTAT), effettuazione del primo sfalcio successivamente alla data del 15 giugno. L'anticipazione della data del primo sfalcio potrà essere attuata su un'estensione pari al massimo al 70% della superficie oggetto di impegno di ciascun appezzamento a "pascolo permanente" [v. art. 2, punto c), Reg. CE 1120/09], esclusivamente nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - a. Applicazione omogenea dello sfalcio tardivo (dopo il 15/6) sulla SOI aziendale, mantenendo non sfalciata almeno il 30% della SOI di ciascun appezzamento interessato dall'impegno della presente sottomisura. A tal fine, viene definito appezzamento l'insieme omogeneo di particelle catastali contigue caratterizzate dalla medesima qualità di coltura (pascolo permanente).
 - b. Con riferimento alla Superficie Oggetto di Impegno, il 70% della SOI di ciascun appezzamento a prato potrà essere sottoposta a sfalcio anticipato (cioè prima del 15/6), purchè le operazioni di sfalcio vengano attuate partendo dal centro degli appezzamenti, al fine di permettere alla fauna selvatica di trovare rifugio nel restante 30% della superficie della SOI di ciascun appezzamento a prato, che verrà pertanto preservata durante l'esecuzione del primo sfalcio. Esclusivamente per gli ambiti di collina ISTAT, la superficie erbacea di cui al presente paragrafo non deve in alcun modo sovrapporsi alla fascia erbacea di rispetto che costituisce le formazioni lineari di cui alla sottomisura 214-a, o alla linea di intervento 10.1.3 e/o le bordure erbacee di cui alla sottomisura 214-d, nel caso di adesione congiunta alle citate sottomisure. Diversamente, negli ambiti di montagna ISTAT, la superficie erbacea preservata dallo sfalcio anticipato di cui alla presente sottomisura non deve sovrapporsi in alcun modo alle bordure erbacee, di cui alla sottomisura 214-d, in caso di adesione congiunta ad entrambe le sottomisure.
 - c. Il 30% di superficie erbacea non assoggettata allo sfalcio anticipato deve comunque ottemperare al rispetto delle Prescrizioni di Massima Polizia Forestale (PMPF, Provvedimento del CR n. 83 del 18.12.1980) che vietano una serie di attività pericolose anche all'esterno delle aree a bosco, fino a 100 metri dal limite del bosco medesimo.
 - d. Le date di effettuazione del primo sfalcio vengono indicate annualmente sulla base dello specifico andamento meteorologico.

- Nelle zone classificate di pianura (definizione ISTAT), effettuazione del primo sfalcio successivamente alla data del 31 maggio. L'anticipazione della data del primo sfalcio potrà essere attuata su un'estensione pari al massimo al 70% della superficie oggetto di impegno di ciascun appezzamento a "pascolo permanente" [v. art. 2, punto c), Reg. CE 1120/09], esclusivamente nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - a. Applicazione omogenea dello sfalcio tardivo (dopo il 31/5) sulla SOI aziendale, mantenendo non sfalciata almeno il 30% della SOI di ciascun appezzamento interessato dall'impegno della presente sottomisura. A tal fine, viene definito appezzamento l'insieme omogeneo di particelle catastali contigue caratterizzate dalla medesima qualità di coltura (pascolo permanente).
 - b. Con riferimento alla Superficie Oggetto di Impegno, il 70% della SOI di ciascun appezzamento a prato potrà essere sottoposta a sfalcio anticipato (cioè prima del 31/5), purchè le operazioni di sfalcio vengano attuate partendo dal centro degli appezzamenti o, alternativamente, mantenendo una fascia di almeno 10 m di larghezza ai bordi dell'appezzamento medesimo, al fine di permettere alla fauna selvatica di trovare rifugio nel restante 30% della superficie della SOI di ciascun appezzamento a prato, che verrà pertanto preservata durante l'esecuzione del primo sfalcio. La fascia erbacea di cui al presente paragrafo non deve in alcun modo sovrapporsi alla fascia erbacea di rispetto che costituisce le formazioni lineari di cui alla sottomisura 214-a, o alla linea di intervento 10.1.3 e/o le bordure erbacee di cui alla sottomisura 214-d, nel caso di adesione congiunta alle citate sottomisure.
 - c. Il 30% di superficie erbacea non assoggettata allo sfalcio anticipato deve comunque ottemperare al rispetto delle Prescrizioni di Massima Polizia Forestale (PMPF, Provvedimento del CR n. 83 del 18.12.1980) che vietano una serie di attività pericolose anche all'esterno delle aree a bosco, fino a 100 metri dal limite del bosco medesimo.
 - d. Le date di effettuazione del primo sfalcio vengono indicate annualmente sulla base dello specifico andamento meteorologico.

- Dovrà essere assicurato un numero minimo di sfalci pari a 2 per ciascun anno di impegno; in caso di fenomeni climatici eccezionali a scala regionale (es. siccità), è facoltà dell'Amministrazione regionale ridurre il numero minimo di sfalci annui a uno.
- L'erba sfalciata deve essere asportata.
- Nel caso in cui la ditta richiedente effettui fertilizzazione organica sulla superficie a prato permanente oggetto di impegno, la medesima dovrà avvenire nei limiti massimi di apporto di azoto pari 170 kg/ha anno, inteso come distribuzione media sulla superficie aziendale oggetto di impegno. In tal caso, il beneficiario dovrà conservare copia delle fatture di acquisto, dei documenti di trasporto o della comunicazione di utilizzo agronomico trasmessa in provincia, al fine di dimostrare il rispetto di tale vincolo.
- Esclusivamente nel caso dei prati irrigui di pianura e collina, adozione del "piano di gestione" predisposto da Avepa, con indicazione, in particolare, delle modalità di somministrazione delle adacquate secondo i criteri stabiliti nell'Allegato VII al DM 7/4/2006:
 - a. fornire con ciascun intervento irriguo volumi adeguati a riportare alla capacità idrica di campo lo strato di suolo esplorato dalle radici della coltura;
 - b. scegliere il metodo irriguo in base a:
 - caratteristiche fisiche, chimiche e morfologiche del suolo;
 - esigenze o/e caratteristiche delle colture da irrigare;
 - qualità e quantità di acqua disponibile;
 - caratteristiche dell'ambiente.
- Eliminazione meccanica o manuale delle piante arbustive infestanti - previa necessaria autorizzazione laddove la superficie oggetto d'impegno sia localizzata in "area vincolata" ai sensi della normativa vigente, nel rispetto delle prescrizioni vigenti, e comunque da effettuarsi al di fuori del periodo riproduttivo dell'avifauna (tra il 15/3 e 15/8) al fine di evitare danni alla fauna selvatica.

Azione 3: Mantenimento di pascoli e prati-pascoli (montagna)

- Sulle superfici dichiarate a prato-pascolo è fatto obbligo all'esecuzione di almeno uno sfalcio annuo;
- Al fine di evitare il sovrapascolamento, sulle superfici dichiarate a pascolo e prato-pascolo è fatto obbligo di assicurare :
 - i. Il pascolamento, razionalizzando i carichi, almeno per un periodo di monticazione non inferiore a 2 mesi;
 - ii. un razionale sfruttamento del cotico erboso naturale, organizzando il dislocamento turnato della mandria al pascolo, con spostamento della mandria fra superfici a diversa altitudine, oppure alla medesima altitudine sulla stessa superficie, suddividendola per aree omogenee, eventualmente avvalendosi di recinzioni dislocate appositamente nell'area oggetto di impegno;
- Va assicurato il miglioramento agronomico del pascolo con attenzione, fra l'altro:
 - a. Al rinnovo del cotico erboso;
 - b. Allo spietramento;
 - c. A ridurre accumuli eccessivi di deiezioni in aree di pascolo a microclima favorevole;
- Deve essere effettuata l'eliminazione meccanica o manuale delle piante arbustive infestanti - previa necessaria autorizzazione laddove la superficie oggetto d'impegno sia localizzata in "area vincolata" ai sensi della normativa vigente, nel rispetto delle prescrizioni vigenti, e comunque da effettuarsi al di fuori del periodo riproduttivo dell'avifauna (tra il 15/3 e 15/8) al fine di evitare danni alla fauna selvatica.

4.2 - Limiti e condizioni

Sulle superfici oggetto d'impegno devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- Superficie oggetto d'impegno minima pari a 1 ha, in ogni azione ed ogni ambito territoriale;
- Divieto di impiego di fanghi di depurazione e di altri fanghi e residui non tossici e nocivi di cui sia comprovata l'utilità ai fini agronomici (DGR 9 agosto 2005, n. 2241, e successive modifiche e integrazioni);

5. NUOVI LIVELLO ED ENTITÀ DELL'AIUTO

I pagamenti unitari revisionati in applicazione dell'articolo 46 del regolamento CE n. 1974/2006 sotto riportati sono condizionati all'approvazione da parte della Commissione Europea della relativa modifica del PSR 2007/2013.

Azione 1: Mantenimento di prati stabili in zone non vulnerabili (montagna, collina, parte pianura):

Zone di montagna e collina: premio annuo pari a 308 €/ha

Zone di pianura: premio annuo pari a 352 €/ha

Azione 2: Mantenimento di prati stabili in zone vulnerabili (montagna, collina e pianura):

Zone di montagna e collina: premio annuo pari a 241 €/ha

Zone di pianura: premio annuo pari a 295 €/ha

Azione 3: Mantenimento di pascoli e prati pascoli (montagna):

“Zone montane come individuate nell'allegato G alla deliberazione n. 199/2008 reperibile alle pagine web del sito www.regione.veneto.it”: premio annuo pari a 142 €/ha.

Per quanto attiene l'applicazione del “**Greening di base**”, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1307/2013, artt. n. 43 e 45, gli impegni previsti dalla sottomisura sono sempre diversi o comunque più restrittivi di quanto stabiliti dal Regolamento per il rispetto del greening base “prato permanente”. Pertanto non sussiste il rischio di doppio finanziamento con il I Pilastro della PAC e nessuna detrazione va applicata per la componente “prati permanenti” del greening di base.

Sulla SOI oggetto della presente sottomisura non possono essere esercitate le condizioni di equivalenza per l'inverdimento previste dall'Allegato IX del Regolamento (UE) n. 1307/2013.

6. NORME COGENTI SU TUTTA LA SUPERFICIE AZIENDALE

Il beneficiario deve:

1. svolgere un'attività agricola come definita alla lettera c), paragrafo 1 dell'articolo 4 del Regolamento (CE) n. 1307/2013 ossia la produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, comprese la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli, nonché il mantenimento della terra in buone condizioni agronomiche e ambientali. In proposito, come ulteriormente disposto dall'art. 2, comma 2 del DM esecutivo della PAC 1420 del 26.02.2015, per le superfici oggetto della presente Sottomisura, il **mantenimento di una superficie agricola** si sostanzia nel non danneggiamento del cotico erboso con il sovrasfruttamento o la sottoutilizzazione, imponendo una densità minima pari a 0,2 UBA/ha/anno.

Per quanto riguarda l'**attività agricola minima**:

- in riferimento all'art. 3, comma 1 del DM esecutivo sopra richiamato, le superfici agricole mantenute naturalmente sono individuate nei prati permanenti caratterizzati da vincoli ambientali che ne consentono la conservazione anche in assenza di pascolamento o di qualsiasi altra operazione colturale;
 - nei casi in cui siano presenti vincoli ambientali (pendenza maggiore del 30%, altimetria, ridotta produttività) che non consentono annualmente lo sfalcio o lo svolgimento di altre operazioni diverse dal pascolamento, il pascolo su tali superfici è effettuato con uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno 60 giorni;
 - il pascolo non è obbligatorio qualora l'agricoltore sia in grado di dimostrare di aver effettuato almeno uno sfalcio annuo;
2. rispettare i Requisiti obbligatori di **Condizionalità**, stabiliti a norma del titolo VI, capo I e dall'allegato II del Regolamento (UE) n. 1306/2013. I Criteri di gestione obbligatori (CGO) e delle Buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) vengono disciplinati dalla DGR di Condizionalità 2015 che applica il DM n. 180 del 23 gennaio 2015.
 3. Il Regolamento (UE) n. 1306/2013, all'art. 93, comma 3 stabilisce che per gli anni 2015 e 2016 le regole di Condizionalità comprendono anche il mantenimento dei pascoli permanenti.

Le superfici oggetto di intervento con la presente Sottomisura ricadono tutte in tale fattispecie.

Ai sensi di quanto disposto dal Regolamento (UE) n. 1306/2013, l'Allegato 8 al DM 180 del 23.01.2015 definisce le modalità di rispetto a livello nazionale delle proporzioni della superficie investita a pascolo permanente (ovvero prato permanente, prato-pascolo e pascolo permanente) e prescrive il mantenimento a pascolo permanente delle superfici così precedentemente classificate. La DGR di recepimento regionale di Condizionalità per l'anno 2015 richiama nel disposto il rispetto di tale vincolo regolamentare.

Nello specifico, non trovano più corrispondenza nel Regolamento (UE) n. 1306/2013, per quanto attiene la Condizionalità, gli Standard 4.1 e 4.6 di cui al Regolamento n. 73/2009 (ora abrogato).

4. Sulle superfici oggetto di impegno, osservare il rispetto dei **Requisiti Minimi** relativi all'uso di fertilizzanti, disciplinati dalla DGR di Condizionalità 2015 che applica il DM n. 180 del 23 gennaio 2015.

7. SANZIONI E RIDUZIONI

Le disposizioni regionali per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni previste in caso di inadempienze rispetto agli impegni ed altri obblighi previsti dalla presente sottomisura (art. 35 del Regolamento UE n. 640/2014) saranno riviste per quanto concerne gli impegni pertinenti di condizionalità.

Relativamente agli obblighi di Condizionalità va applicata la disciplina delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze delle misure a superficie dei Programmi di Sviluppo Rurale previste dal Decreto Ministeriale n.180 del 23 gennaio 2015.

MISURA/SOTTOMISURA: 214/F - PAGAMENTI AGROAMBIENTALI - SOTTOMISURA BIODIVERSITA'

AZIONE 1: Allevatori custodi

1. BENEFICIARI

Il presente provvedimento riguarda i beneficiari dei pagamenti agroambientali di cui alla Sottomisura 214/f – Azione 1 “Allevatori custodi” del PSR 2007-2013 della Regione del Veneto, che hanno avuto accesso agli impegni dello Sviluppo Rurale sulla base dei bandi approvati con le Delibere di Giunta Regionale elencate nella tabella di seguito rappresentata, a cui corrisponde l’indicazione del relativo anno di apertura termini.

DGR	Anno di presentazione della domanda di aiuto
n. 877 del 07/04/2009	2009

2. POSSIBILI OPZIONI PER I BENEFICIARI

Ai sensi dell’art. 46 del reg. CE n. 1974/2006, come modificato dall’art. 1, comma 7 del Regolamento di esecuzione (UE) N. 679/2011 della Commissione del 14 luglio 2011, gli impegni assunti in relazione ai sopra citati bandi di apertura termini a partire dal 2015 sono aggiornati.

Conformemente all’articolo 46 del regolamento CE n. 1974/2006, i beneficiari possono attuare una delle seguenti due opzioni :

1. Cessazione dell’impegno, senza recupero finanziario da parte di AVEPA dei pagamenti precedentemente corrisposti;
2. Prosecuzione degli impegni sottoscritti, congiuntamente alla domanda di aiuto, attivata nell’ambito del PSR 2007-2013, cui corrisponderà l’adeguamento degli importi dei pagamenti in considerazione della modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori, delle detrazioni connesse al rispetto del “*greening base*”, e del necessario aggiornamento del calcolo del pagamento agroambientale chiesto dalle Linee Guida della Commissione Europea ai contratti agroambientali attualmente in uso, che sono stati già oggetto di revisione con decisione D(2011)1140703.

Per i beneficiari che intendono scegliere la 2^a opzione, vengono di seguito specificati:

- la durata residua degli impegni;
- gli impegni confermati per la sottomisura 214/f;
- Il livello ed entità dell’aiuto.
- le norme cogenti a cui sono soggetti i beneficiari;

3. DURATA RESIDUA DEGLI IMPEGNI

La scelta di proseguire con gli impegni inizialmente sottoscritti determina conferma dell’impegno di prosecuzione per l’intera durata residua indicata nel sottostante prospetto:

DGR	2015	DURATA RESIDUA
n. n. 877/ 2009	X	1 ANNO

4. IMPEGNI

4.1 – Tipo di impegni previsti

L’agricoltore deve:

- Conservare il numero complessivo dei soggetti, a parità di UBA richieste a pagamento agroambientale con la domanda del primo anno, per allevamenti in purezza di nuclei di animali iscritti ai Libri genealogici e/o Registri anagrafici.
- Rispettare le eventuali prescrizioni tecniche dettate dai piani di selezione/conservazione previsti dai rispettivi Libri genealogici e/o Registri anagrafici.

- Per quanto riguarda la specie equina, è richiesta la realizzazione di almeno tre interventi fecondativi in purezza delle fattrici oggetto di domanda, operati in anni diversi durante il periodo di impegno, e la relativa conservazione della specifica documentazione (Certificati d'Intervento Fecondativo) comprovante gli avvenuti interventi. A tal fine, per fattrice si intende un soggetto femminile di almeno tre anni di età all'atto della domanda.

4.2 - Limiti e condizioni

Dovranno essere rispettate le seguenti specifiche condizioni:

- E' obbligatorio il mantenimento, per tutto il periodo di impegno e per ciascuna razza oggetto di domanda, della numerosità degli animali del primo anno. Gli animali presenti in azienda sono considerati accertati solo se si tratta di quelli identificati nella domanda di aiuto. Tuttavia i capi oggetto della domanda di aiuto possono essere sostituiti nel corso del periodo di impegno senza che ciò comporti la perdita del diritto al pagamento dell'aiuto approvato. A tal proposito, le sostituzioni sono effettuate con animali iscritti agli stessi LLGG o RRAA, entro il termine di 90 giorni a decorrere dall'evento che le ha rese necessarie, comunicandole per iscritto ad AVEPA entro lo stesso termine.
- Eventuali riduzioni ed esclusioni, da applicare in caso di sovra dichiarazione del numero di capi appartenenti a tutte le specie oggetto della misura, sono calcolate a norma dell'art. 17 del regolamento (CE) n. 1975/2006 e secondo le procedure previste nel provvedimento della Giunta regionale, conseguente all'adozione del decreto ministeriale recante le disposizioni in materia di violazioni.

5. NUOVI LIVELLO ED ENTITÀ DELL'AIUTO

I pagamenti unitari revisionati in applicazione dell'articolo 46 del regolamento CE n. 1974/2006 sotto riportati sono condizionati all'approvazione da parte della Commissione Europea della relativa modifica del PSR 2007 2013.

Specie bovina, equina e ovina: €/UB/anno 200,00.

Il pagamento agroambientale è corrisposto, per ciascun anno di impegno, in relazione alle UBA allevate ed iscritte ai relativi Libri genealogici o Registri anagrafici per le quali viene presentata domanda ai fini del presente bando.

Nessuna detrazione va applicata per le componenti "diversificazione", "prati permanenti" e "EFA" del greening di base.

Sulla SOI oggetto della presente sottomisura non possono essere esercitate le condizioni di equivalenza per l'inverdimento previste dall'Allegato IX del Regolamento (UE) n. 1307/2013.

6. NORME COGENTI SU TUTTA LA SUPERFICIE AZIENDALE

Il beneficiario deve:

1. svolgere un'attività agricola come definita alla lettera c), paragrafo 1 dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1307/2013 ossia la produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, comprese la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli, nonché il mantenimento della terra in buone condizioni agronomiche e ambientali.
2. Rispettare i Requisiti obbligatori di Condizionalità, stabiliti a norma del titolo VI, capo I e dall'allegato II del Regolamento (UE) n. 1306/2013. I Criteri di gestione obbligatori (CGO) e le Buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) vengono disciplinati dalla DGR di Condizionalità 2015 che applica il DM n. 180 del 23 gennaio 2015.

3. sulle superfici oggetto di impegno, osservare il rispetto dei Requisiti Minimi relativi all'uso di fertilizzanti, disciplinati dalla DGR di Condizionalità 2015 che applica il DM n. 180 del 23 gennaio 2015.

7. SANZIONI E RIDUZIONI

Le disposizioni regionali per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni previste in caso di inadempienze rispetto agli impegni ed altri obblighi previsti dalla presente sottomisura (art. 35 del regolamento UE 640/2014) saranno riviste per quanto concerne gli impegni pertinenti di condizionalità.

Relativamente agli obblighi di condizionalità va applicata la disciplina delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze delle misure a superficie dei Programmi di Sviluppo Rurale previste dal Decreto Ministeriale n.180 del 23 gennaio 2015.

**MISURA/SOTTOMISURA: 214/G PAGAMENTI AGROAMBIENTALI -SALVAGUARDIA E MIGLIORAMENTO DELLE RISORSA IDRICA
AZIONE : Conversione dei seminativi a prato**

1. BENEFICIARI

Il presente provvedimento riguarda i beneficiari dei pagamenti agroambientali di cui alla Sottomisura 214/G “Salvaguardia e miglioramento delle risorse idriche” del PSR 2007-2013 della Regione del Veneto, che hanno avuto accesso agli impegni dello Sviluppo Rurale sulla base dei bandi approvati con le Delibere di Giunta Regionale elencate nella tabella di seguito rappresentata, a cui corrisponde l’indicazione del relativo anno di apertura termini.

DGR	Anno di presentazione della domanda di aiuto
n. 376 del 29/03/2011	2011
n. 2470 del 29/12/2011	2012

2. POSSIBILI OPZIONI PER I BENEFICIARI

Ai sensi dell’art. 46 del reg. CE n. 1974/2006, come modificato dall’art. 1, comma 7 del Regolamento di esecuzione (UE) N. 679/2011 della Commissione del 14 luglio 2011, gli impegni assunti in relazione ai sopra citati bandi di apertura termini a partire dal 2015 sono aggiornati.

Conformemente all’articolo 46 del regolamento CE n. 1974/2006, i beneficiari possono attuare una delle seguenti due opzioni :

Conformemente alla clausola di revisione, inserita nell’Articolo 48 del Regolamento (UE) N. 1305/2013 e alle su richiamate DGR di apertura termini, i beneficiari potranno decidere di attuare una delle seguenti due opzioni :

1. Cessazione dell’impegno, senza recupero finanziario da parte di AVEPA dei pagamenti precedentemente corrisposti;
2. Prosecuzione degli impegni sottoscritti, congiuntamente alla domanda di aiuto, attivata nell’ambito del PSR 2007-2013, cui corrisponderà l’adeguamento degli importi dei pagamenti in considerazione della modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori, delle detrazioni connesse al rispetto del “*greening base*”, e del necessario aggiornamento del calcolo del pagamento agroambientale chiesto dalle Linee Guida della Commissione Europea ai contratti agroambientali attualmente in uso, che sono stati già oggetto di revisione con decisione D(2011)1140703.

Per i beneficiari che intendono scegliere la 2^a opzione, vengono di seguito specificati:

- la durata residua degli impegni;
- gli impegni confermati per la sottomisura 214/g;
- Il livello ed entità dell’aiuto.
- le norme cogenti a cui sono soggetti i beneficiari;

3. DURATA RESIDUA DEGLI IMPEGNI

La scelta di proseguire con gli impegni inizialmente sottoscritti determina conferma dell’impegno di prosecuzione per l’intera durata residua indicata nel sottostante prospetto:

DGR	2015	2016	DURATA RESIDUA
n. 376/2011	X		1 ANNO
n. 2470/2011	X	X	2 ANNI

4. IMPEGNI

4.1 – Tipo di impegni previsti

- Premesso che l'impegno della conversione a prato delle superfici ora oggetto di conferma annuale deve essere avvenuta già nell'anno di presentazione della domanda iniziale, permangono gli impegni annuali di controllo manuale o meccanico delle infestanti arbustive ed arboree.

4.2 - Limiti e condizioni

L'agricoltore deve assolvere le seguenti prescrizioni sulla SOI a impegno:

- Divieto di impiego di prodotti fitosanitari e diserbanti;
- Divieto di impiego di fertilizzanti di sintesi chimica e organici, nonché divieto di impiego ammendanti;
- Divieto di impiego di fanghi di depurazione e di altri fanghi e residui non tossici e nocivi di cui sia comprovata l'utilità ai fini agronomici (DGR 9 agosto 2005, n. 2241, e successive modifiche e integrazioni);
- Se non già realizzata, la conversione a prato doveva essere effettuata entro il 15 maggio 2011 per le domande presentate con il bando di apertura termini DGR 376/2011, entro il 15 maggio 2012 per le domande presentate con il bando di apertura termini DGR 2470/2011, indipendentemente dagli esiti dell'istruttoria di finanziabilità;
- Il prato va mantenuto per l'intero quinquennio di impegno;
- Effettuazione di almeno uno sfalcio all'anno;
- La superficie delle capezzagne non può essere inclusa nella superficie destinata a prato;
- Conservazione, per tutto il periodo di impegno, delle fatture d'acquisto della semente e dei cartellini indicanti la composizione del miscuglio;
- Superficie oggetto d'impegno minima pari a 1 ha;
- Le superfici oggetto d'impegno non possono essere adibite al transito e alla sosta di qualsiasi mezzo;
- Le superfici che aderiscono alla Sottomisura 214/G non ricadono, allo scadere del quinquennio di impegno, nella definizione di "pascolo permanente" di cui all'art. 93, comma 3 del Regolamento (UE) n. 1306/13.
- Sono comunque escluse dalla superficie elegibile ad impegno della Sottomisura 214/G le superfici aziendali limitrofe ai corsi d'acqua, il cui inerbimento deve essere obbligatoriamente assicurato nel rispetto del BCAA 1 di Condizionalità (ex Standard 5.2) a partire dal 1° gennaio 2012.
- Non possono accedere al Bando della presente Sottomisura:
 - Superfici investite a colture orticole;
 - Superfici investite da colture floro-vivaistiche;
 - Superfici investite a fruttiferi;
 - Giardini o orti familiari;
 - Superfici disattivate;
 - Superfici investite con impianti arborei-arbustivi;
 - Superfici boscate;
 - Superfici non seminate;
 - Superfici investite a prato permanente, pascolo, prato pascolo.

In area golenali è consentito il passaggio estemporaneo del bestiame transumante.

5. NUOVI LIVELLO ED ENTITÀ DELL'AIUTO

I pagamenti unitari revisionati in applicazione dell'articolo 46 del regolamento CE n. 1974/2006 sotto riportati sono condizionati all'approvazione da parte della Commissione Europea della relativa modifica del PSR 2007 2013.

Premio annuo pari a 750 €/ha.

In considerazione delle caratteristiche degli impegni che compongono l'intervento, si ravvisa la necessità di attuare una detrazione rispetto al pagamento agroambientale calcolato per quanto riguarda la componente *greening* base "**diversificazione**", poiché l'attuazione del presente intervento si può configurare come potenziale modalità di assolvere a tale obbligo (si tratta infatti di superfici seminate convertite a prato non permanente).

Perciò, non è ravvisato l'obbligo di mantenimento dei "prati permanenti" previsto dal *greening* base, poiché nel caso di specie si tratta di prato avvicendato.

per quanto riguarda la componente "EFA" del *greening* base, va segnalato che le superfici inserite nel presente intervento non potranno essere utilizzate al fine di soddisfare tale condizione.

Sulla SOI oggetto della presente sottomisura non possono essere esercitate le condizioni di equivalenza per l'inverdimento previste dall'Allegato IX del Regolamento (UE) n. 1307/2013.

6. NORME COGENTI SU TUTTA LA SUPERFICIE AZIENDALE

Il beneficiario deve:

1. svolgere un'attività agricola come definita alla lettera c), paragrafo 1 dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1307/2013 ossia la produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, comprese la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli, nonché il mantenimento della terra in buone condizioni agronomiche e ambientali;
2. Rispettare i Requisiti obbligatori di Condizionalità, stabiliti a norma del titolo VI, capo I e dall'allegato II del Regolamento (UE) n. 1306/2013. I Criteri di gestione obbligatori (CGO) e delle Buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) vengono disciplinati dalla DGR di Condizionalità 2015 che applica il DM n. 180 del 23 gennaio 2015;
3. Sulle superfici oggetto di impegno, osservare il rispetto dei Requisiti Minimi relativi all'uso di fertilizzanti e fitofarmaci, disciplinati dalla DGR di Condizionalità 2015 che applica il DM n. 180 del 23 gennaio 2015.

7. SANZIONI E RIDUZIONI

Le disposizioni regionali per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni previste in caso di inadempienze rispetto agli impegni ed altri obblighi previsti dalla presente sottomisura (art. 35 del regolamento UE 640/2014) saranno riviste per quanto concerne gli impegni pertinenti di condizionalità.

Relativamente agli obblighi di condizionalità va applicata la disciplina delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze delle misure a superficie dei Programmi di Sviluppo Rurale previste dal Decreto Ministeriale n.180 del 23 gennaio 2015.

214/I - Pagamenti agroambientali – Sottomisura gestione agrocompatibile delle superfici agricole**AZIONE 1 – Adozione di tecniche di agricoltura conservativa****1. BENEFICIARI**

Il presente provvedimento riguarda i beneficiari dei pagamenti agroambientali di cui alla sottomisura 214/i - azione 1 “Adozione di tecniche di agricoltura conservativa” del PSR 2007-2013 della Regione del Veneto, che hanno avuto accesso agli impegni dello Sviluppo Rurale sulla base dei bandi approvati con le Delibere di Giunta Regionale elencate nella tabella di seguito rappresentata, a cui corrisponde l’indicazione del relativo anno di apertura termini.

DGR	Anno di presentazione della domanda di aiuto
n. 376 del 29/03/2011	2011
n. 2470 del 29/12/2011	2012

2. POSSIBILI OPZIONI PER I BENEFICIARI

Ai sensi dell’art. 46 del reg. CE n. 1974/2006, come modificato dall’art. 1, comma 7 del Regolamento di esecuzione (UE) N. 679/2011 della Commissione del 14 luglio 2011, gli impegni assunti in relazione ai sopra citati bandi di apertura termini a partire dal 2015 sono aggiornati.

Conformemente all’articolo 46 del regolamento CE n. 1974/2006, i beneficiari possono attuare una delle seguenti due opzioni :

1. Cessazione dell’impegno, senza recupero finanziario da parte di AVEPA dei pagamenti precedentemente corrisposti;
2. Prosecuzione degli impegni sottoscritti, congiuntamente alla domanda di aiuto, attivata nell’ambito del PSR 2007-2013, cui corrisponderà l’adeguamento degli importi dei pagamenti in considerazione della modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori, delle detrazioni connesse al rispetto del “greening base”, e del necessario aggiornamento del calcolo del pagamento agroambientale chiesto dalle Linee Guida della Commissione Europea ai contratti agroambientali attualmente in uso, che sono stati già oggetto di revisione con decisione D(2011)1140703.

Per i beneficiari che intendono scegliere la 2^a opzione, vengono di seguito specificati:

- la durata residua degli impegni;
- gli impegni confermati per la sottomisura 214/i azione 1;
- Il livello ed entità dell’aiuto.
- le norme cogenti a cui sono soggetti i beneficiari.

3. DURATA RESIDUA DEGLI IMPEGNI

La scelta di proseguire con gli impegni inizialmente sottoscritti determina conferma dell’impegno di prosecuzione per l’intera durata residua indicata nel sottostante prospetto:

DGR	2015	2016	DURATA RESIDUA
n. 376/2011	X		1 ANNO
n. 2470/2011	X	X	2 ANNI

4. IMPEGNI**4.1 Impegni**

L’agricoltore che vuole aderire al presente bando deve:

1. Adottare le tecniche di agricoltura conservativa (AGRICOLTURA BLU) su una superficie pari ad almeno il 25% della superficie seminativa aziendale. La superficie minima ad impegno è comunque pari ad 1 ha. Le particelle catastali inizialmente indicate nella domanda di aiuto dovranno essere mantenute continuativamente nell’impegno agroambientale per l’intero periodo quinquennale;

2. Adottare in via esclusiva la semina su sodo (*sod seeding*), consistente nella deposizione del seme nel terreno senza alterarne la struttura preesistente, salvo una fascia ristretta avente la larghezza di 8-10 cm ed una profondità di 6-8 cm in corrispondenza di ogni fila di semina;
3. Rispettare il divieto di inversione degli strati del profilo attivo del terreno;
4. Applicare un modello di successione colturale rispettoso dei criteri dell'AGRICOLTURA BLU, ovvero prevedendo l'alternanza di cereali autunno vernini o colza/altra crucifera, mais e soia. È condizione obbligatoria il divieto di risemina sulla medesima superficie del mais, in qualità di coltura principale, per due anni consecutivi;
5. Trinciare i residui colturali della coltura seminativa principale del mais, qualora non raccolto allo stato ceroso. In ogni caso vanno mantenuti in loco tutti i residui colturali e le stoppie delle colture seminatrici principali (mais, soia, frumento, colza, ...) secondo la tecnica del *mulching*. Tale tecnica prevede formazione di uno strato di materiale vegetale sparso sul terreno coltivato con i residui colturali, che permane costantemente sulla superficie per tutto il periodo d'impegno, indipendentemente dalle attività di semina delle colture seminatrici a seguire in successione;
6. Assicurare la copertura continuativa del terreno durante tutto l'arco dell'anno attraverso la semina, successivamente alla raccolta della coltura seminativa principale, di:

- o erbai primaverili-estivi (costituiti da erbai intercalari di graminacee oppure da miscugli di graminacee ed altre specie), di cui è ammessa la raccolta,

oppure:

- o *cover crops* autunno-vernine costituite in prevalenza da specie erbacee graminacee. Le tipologie specie erbacee adottabili per *cover crops* sono: sulla, lupinella, *dactylis glomerata*, loietto o altre graminacee, trifogli, crucifere (rafano, senape, brassica, facelia, tranne in precessione al mais perché determinano allelopatie radicali). Allo scopo si rimanda ai riferimenti all'apposito Allegato Tecnico.

Solamente a fine ciclo della *cover crop* autunno - vernina, è permesso, in via esclusiva, l'utilizzo di disseccanti totali finalizzati alla sua devitalizzazione in loco, preliminarmente e in modo funzionale all'avvio delle operazioni di semina primaverile della coltura seminativa principale successiva.

Le indicazioni tecniche ed operative in merito alle tipologie di specie finalizzate alla semina delle colture di copertura e degli erbai primaverili/estivi costituiscono Allegato tecnico alla presente Azione approvato con DDR 44 del 7 maggio 2012 del dirigente della Direzione Agroambiente

7. Somministrare in dosi frazionate e/o localizzate azoto e fosforo, durante la stagione vegetativa della coltura principale;
8. Frazionare e/o localizzare gli interventi di controllo delle infestanti sulla coltura seminativa principale;
9. Effettuare l'analisi chimico-fisica annuale dei terreni (suddivise per appezzamenti), al fine di stabilire il loro grado di attitudine all'attivazione delle tecniche di non lavorazione e di monitorarne successivamente in corso di impegno i parametri, riportandoli nell'apposito registro degli interventi colturali, tenuto conto di quanto indicato dal D.M. 13-9-1999 Approvazione dei "Metodi ufficiali di analisi chimica del suolo". La Direzione Agroambiente ha approvato, con apposito provvedimento, l'allegato tecnico contenente le indicazioni metodologiche per l'effettuazione delle analisi del terreno (Decreto n. 414 del 16.12.2010).
10. Redigere, annotando con cadenza almeno mensile, il REGISTRO DEGLI INTERVENTI COLTURALI, come dettagliato dalla DGR n. 2470/2011, che, per quanto riguarda ciascuna annualità dell'impegno quinquennale, include
 - o i risultati delle analisi chimiche del terreno, sulle superfici aziendali sottoposte ad impegno;
 - o la coltura seminativa principale, gli erbai primaverili/estivi o le colture di copertura (*cover crops*) adottate negli appezzamenti ad impegno;

- le date di semina, di fertilizzazione e dei trattamenti con agrofarmaci e di devitalizzazione delle *cover crops*;
11. In casi giustificati da condizioni pedoclimatiche particolarmente sfavorevoli (presenza di anossia radicale, eccessivo compattamento del suolo o evidenti fenomeni di ristagno) e preliminarmente comunicati dall'agricoltore e autorizzati da Avepa, che ne dà conoscenza agli Uffici regionali, possono essere adottate tecniche di *non lavorazione profonda* mediante l'uso di decompattatori

Va specificato che le tecniche di Agricoltura BLU, rispetto alle tecniche di Agricoltura Convenzionale, prevedono necessariamente l'applicazione di un modello di successione colturale, che presenta l'alternanza, come colture principali della rotazione, di cereali autunno-vernini o colza, mais e soia.

La tabella sottostante riporta la "successione tipo", che costituisce impegno della presente Azione.

Agricoltura conservativa	
Anno	Coltura
1	frumento
2	mais
3	soia
4	frumento
5	mais

Scostamenti dalla rotazione su esposta, riguardo alle colture principali, dovranno esclusivamente riguardare tipologie colturali/varietali affini.

4.2 - Limiti e condizioni

Le aziende che vorranno aderire al presente bando dell'Azione 1 sono obbligatoriamente soggette ai seguenti vincoli e limitazioni:

1. Con riferimento alle particelle catastali soggette ad impegno, il pagamento agroambientale è riconosciuto esclusivamente alle aziende che stanno introducendo per la prima volta le tecniche di Agricoltura Conservativa (AGRICOLTURA BLU) su tale superficie seminativa aziendale;
2. Divieto di utilizzo di fanghi di depurazione, di altri fanghi residui non tossici e nocivi;
3. Divieto di aratura e di effettuare lavorazioni per la preparazione del letto di semina (erpatura, estirpatura, sarchiatura ...). Sono escluse anche le operazioni meccaniche effettuate solo in corrispondenza della fila di semina;
4. Divieto di fertilizzazione, diserbo, utilizzo di agrofarmaci e asportazione delle colture di copertura (*cover crops*);
5. Divieto di semina del mais come coltura principale per due anni consecutivi
6. Non possono accedere al bando della presente Azione 1:
 - Superfici investite a colture orticole;
 - Superfici investite da colture floro-vivaistiche;
 - Superficie investite a fruttiferi;
 - Giardini o orti familiari;
 - Superfici disattivate;
 - Superfici investite con impianti arborei-arbustivi;
 - Superfici boscate;
 - Superfici non seminative;
 - Superfici investite a prato permanente, pascolo, prato pascolo ed erba medica.

Al fine di devitalizzare la *cover crop*, sono ammessi esclusivamente principi attivi disseccanti totali.

5. NUOVI LIVELLO ED ENTITÀ DELL'AIUTO

I pagamenti unitari revisionati in applicazione dell'articolo 46 del regolamento CE n. 1974/2006 sotto riportati sono condizionati all'approvazione da parte della Commissione Europea della relativa modifica del PSR 2007 2013.

- 214/i azione 1 "Adozione di tecniche di agricoltura conservativa"(pianura) : 581 €/ha/anno
- 214/i azione 1 "Adozione di tecniche di agricoltura conservativa"(collina) : 483 €/ha/anno

Ai fini del rispetto del principio del "no double funding", laddove pertinente, va sottratta la componente del pagamento individuale greening di base "diversificazione".

Qualora il beneficiario intenda facoltativamente assolvere l'impegno EFA applicando i fattori di conversione dell'Allegato X, Reg. n. 639/2014 alla SOI ad impegno, laddove pertinente, va sottratta la componente del pagamento individuale greening base "Ecological Focus Areas".

Nessuna detrazione va applicata per la componente "prati permanenti" del greening di base.

La tabella che segue identifica l'importo del pagamento greening base da sottrarre per le componenti individuate, laddove pertinenti:

Impegni	DIVERSIFICAZIONE		EFA (azotofissatrici)	
	Titolo < 1.000 €/ha	Titolo ≥ 1.000 €/ha	Titolo < 1.000 €/ha	Titolo ≥ 1.000 €/ha
<i>214/i azione 1 "Adozione di tecniche di agricoltura conservativa"</i>	12	152	21	73

Nell'annualità 2015 il beneficiario, ai fini dei pagamenti diretti, di cui al Reg. 1307/2013, dovrà assolvere all'impegno EFA, qualora pertinente, senza coinvolgere le colture azotofissatrici presenti nella rotazione appartenenti alla SOI.

Sulla SOI oggetto della presente sottomisura non possono essere esercitate le condizioni di equivalenza per l'inverdimento previste dall'Allegato IX del Regolamento (UE) n. 1307/2013.

6. NORME COGENTI SU TUTTA LA SUPERFICIE AZIENDALE

I beneficiari dell'aiuto devono:

1. Svolgere un'attività agricola come definita alla lettera c), paragrafo 1 dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1307/2013 ossia la produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, comprese la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli, nonché il mantenimento della terra in buone condizioni agronomiche e ambientali
2. Rispettare i Requisiti obbligatori di Condizionalità, stabiliti a norma del titolo VI, capo I e dall'allegato II del Regolamento (UE) n. 1306/2013.

I Criteri di gestione obbligatori (CGO) e le Buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) vengono raggruppati in sottoinsiemi tematici con riferimento ai seguenti tre settori: ambiente e cambiamento climatico e buone condizioni del terreno, sanità pubblica e salute degli animali e delle piante, benessere degli animali. Si fa rinvio alla DGR di Condizionalità 2015, che applica le disposizioni e i criteri disciplinati dal DM n. 180 del 23 gennaio 2015.

3. Rispettare i Requisiti minimi per l'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari identificati dalla legislazione nazionale o comunitaria e richiamati dalle disposizioni del DM n. 180 del 23 gennaio 2015, e dalla DGR di Condizionalità per l'anno 2015.

7. SANZIONI E RIDUZIONI

Le disposizioni regionali per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni previste in caso di inadempienze rispetto agli impegni ed altri obblighi previsti dalla presente sottomisura (art. 35 del regolamento UE 640/2014) saranno riviste per quanto concerne gli impegni pertinenti di condizionalità.

Relativamente agli obblighi di condizionalità va applicata la disciplina delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze delle misure a superficie dei Programmi di Sviluppo Rurale previste dal Decreto Ministeriale n.180 del 23 gennaio 2015.

**214/I - Pagamenti agroambientali – Sottomisura gestione agrocompatibile delle superfici agricole
AZIONE 2 – Copertura continuativa del suolo****1. BENEFICIARI**

Il presente provvedimento riguarda i beneficiari dei pagamenti agroambientali di cui alla sottomisura 214/i - azione 2 "Copertura continuativa del suolo" del PSR 2007-2013 della Regione del Veneto, che hanno avuto accesso agli impegni dello Sviluppo Rurale sulla base dei bandi approvati con le Delibere di Giunta Regionale elencate nella tabella di seguito rappresentata, a cui corrisponde l'indicazione del relativo anno di apertura termini.

DGR	Anno di presentazione della domanda di aiuto
n. 376 del 29/03/2011	2011
n. 2470 del 29/12/2011	2012

2. POSSIBILI OPZIONI PER I BENEFICIARI

Ai sensi dell'art. 46 del reg. CE n. 1974/2006, come modificato dall'art. 1, comma 7 del Regolamento di esecuzione (UE) N. 679/2011 della Commissione del 14 luglio 2011, gli impegni assunti in relazione ai sopra citati bandi di apertura termini a partire dal 2015 sono aggiornati

Conformemente all'articolo 46 del regolamento CE n. 1974/2006, i beneficiari possono attuare una delle seguenti due opzioni :

1. Cessazione dell'impegno, senza recupero finanziario da parte di AVEPA dei pagamenti precedentemente corrisposti;
2. Prosecuzione degli impegni sottoscritti, congiuntamente alla domanda di aiuto, attivata nell'ambito del PSR 2007-2013, cui corrisponderà l'adeguamento degli importi dei pagamenti in considerazione della modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori, delle detrazioni connesse al rispetto del "greening base", e del necessario aggiornamento del calcolo del pagamento agroambientale chiesto dalle Linee Guida della Commissione Europea ai contratti agroambientali attualmente in uso, che sono stati già oggetto di revisione con decisione D(2011)1140703.

Per i beneficiari che intendono scegliere la 2^a opzione, vengono di seguito specificati:

- la durata residua degli impegni;
- gli impegni confermati per la sottomisura 214/i azione 3;
- il livello ed entità dell'aiuto.
- le norme cogenti a cui sono soggetti i beneficiari.

3. DURATA RESIDUA DEGLI IMPEGNI

La scelta di proseguire con gli impegni inizialmente sottoscritti determina conferma dell'impegno di prosecuzione per l'intera durata residua indicata nel sottostante prospetto:

DGR	2015	2016	DURATA RESIDUA
n. 376/2011	X		1 ANNO
n. 2470/2011	X	X	2 ANNI

4. IMPEGNI**4.1 Impegni**

L'agricoltore deve:

1. Adottare le tecniche colturali su una superficie pari ad almeno il 25% della superficie seminativa aziendale. La superficie minima ad impegno è comunque pari ad un ettaro. Le particelle catastali

- inizialmente indicate nella domanda di aiuto dovranno essere mantenute continuativamente nell'impegno agroambientale per l'intero periodo quinquennale
2. Applicare successioni colturali che prevedano l'alternanza di cereali autunno-vernini o colza/altre crucifere o altre colture erbacee autunno vernine, mais, soia, barbabietola.
 3. Evitare di seminare sulla medesima superficie del mais - in qualità di coltura principale, per due anni consecutivi
 4. Adottare come colture principali le seguenti
 - a. mais o sorgo;
 - b. soia;
 - c. cereali autunno vernini, colza/altre crucifere o altre colture erbacee autunno vernine;
 - d. barbabietola da zucchero o da foraggio
 5. Seminare cereali autunno vernini, colza o altre crucifere o altre colture erbacee autunno vernine almeno 2 anni nei 5 di impegno;
 6. Seminare *cover crops* autunno vernine (costituite in prevalenza da specie erbacee graminacee) almeno 3 volte nei 5 anni di impegno, in successione a mais, sorgo, soia, barbabietola, qualora tali superfici non vengano direttamente riutilizzate per la semina autunnale di frumento, altri cereali autunno vernini, colza ravizzone/altre crucifere, o altre colture erbacee autunno invernali. Le tipologie di specie erbacee adottabili per *cover crops* sono: sulla, lupinella, dactylis glomerata, loietto o altre tipologie di graminacee, trifogli, crucifere (rafano, senape, brassica, facelia, tranne in precessione al mais perché determinano allelopatie radicali). Le indicazioni tecniche ed operative in merito alle tipologie di specie finalizzate alla semina delle colture di copertura e degli erbai primaverili/estivi costituiscono l'**Allegato tecnico** approvato con DDR 44 del 7 maggio 2012 del dirigente della Direzione Agroambiente.
 7. Evitare di utilizzare sulle *cover crops* alcun tipo di fertilizzante, né effluenti zootecnici, né concimi di sintesi chimica, né presidi fitosanitari o diserbanti.
 8. Sovesciare le *cover crops* esclusivamente prima della semina della coltura principale successiva;
 9. Seminare erbai primaverili-estivi almeno 2 anni sui 5 di impegno in successione a cereali autunno vernini, colza ravizzone/altre crucifere o altre colture erbacee autunno invernali, al fine di assicurare la copertura continuativa della superficie arativa durante il periodo di intensa mineralizzazione della sostanza organica contenuta nel terreno.
 10. Effettuare l'analisi annuale chimico-fisica dei terreni (suddivise per appezzamento), al fine di determinarne le dotazioni nutrizionali nel periodo d'impegno, tenuto conto di quanto indicato dal D.M. 13-9-1999 Approvazione dei "Metodi ufficiali di analisi chimica del suolo". La Direzione Agroambiente ha approvato, con apposito provvedimento, l'allegato tecnico contenente le indicazioni metodologiche per l'effettuazione delle analisi del terreno (Decreto n. 414 del 16.12.2010).
 11. Redigere il REGISTRO DEGLI INTERVENTI COLTURALI che, come dettagliato dalla DGR n. 2470/2011, per quanto riguarda ciascuna annualità dell'impegno quinquennale, include:
 - o i risultati delle analisi chimiche del terreno, sulle superfici aziendali sottoposte ad impegno;
 - o la coltura seminativa principale, gli erbai primaverili/estivi o le colture di copertura (*cover crops*) adottate negli appezzamenti ad impegno.

Gli impegni sopra esposti, devono, pertanto, tener conto della necessaria alternanza delle differenti tipologie di colture principali nel quinquennio, considerato anche il divieto di successione del mais per due anni consecutivi sulla medesima superficie.

Di seguito, viene riportata una tabella che illustra la successione “tipo” di colture principali da rispettare nell’adesione alla presente Azione, nonché i correlati impegni di copertura del suolo.

Anno	COLTURA PRINCIPALE	IMPEGNO AGROAMBIENTALE COLLEGATO
1	Coltura primaverile estiva (<i>mais, sorgo, soia o barbabietola da zucchero o da foraggio, ...</i>)	<i>Semina cover crops</i>
2	COLTURA AUTUNNO-VERNINA (<i>cereali autunno vernini o colza, ravizzone o altra crucifera, o altra coltura erbacea autunno invernale</i>)	Semina erbai estivi
3	Coltura primaverile estiva (<i>mais, sorgo, soia o barbabietola da zucchero o da foraggio, ...</i>)	<i>Semina cover crops</i>
4	COLTURA AUTUNNO-VERNINA (<i>cereali autunno vernini o colza, ravizzone o altra crucifera, o altra coltura erbacea autunno invernale</i>)	Semina erbai estivi
5	Coltura primaverile estiva (<i>mais, sorgo, soia o barbabietola da zucchero o da foraggio, ...</i>)	<i>Semina cover crops</i>

4.2 - Limiti e condizioni

Le aziende beneficiarie che aderiscono al presente bando inerente l’Azione 2 sono obbligatoriamente soggette ai seguenti vincoli, limitazioni e condizioni di ammissibilità:

1. Divieto di utilizzo di fanghi di depurazione, di altri fanghi e residui non tossici e nocivi;
2. Divieto di fertilizzazione organica e chimica, diserbo, utilizzo di agrofarmaci e asportazione delle colture di copertura (*cover crops*);
3. Divieto di semina del mais come coltura principale per due anni consecutivi;
4. Non possono accedere alla presente azione:
 - Superfici orticole;
 - Superfici investite da colture floro-vivaistiche;
 - Superficie investite a fruttiferi;
 - Giardini o orti familiari;
 - Superfici disattivate;
 - Superfici investite con impianti arborei-arbustivi;
 - Superfici boscate;
 - Superfici non seminate;
 - Superfici investite a prato permanente, pascolo, prato pascolo ed erba medica.

5. NUOVI LIVELLO ED ENTITÀ DELL’AIUTO

I pagamenti unitari revisionati in applicazione dell’articolo 46 del regolamento CE n. 1974/2006 sotto riportati sono condizionati all’approvazione da parte della Commissione Europea della relativa modifica del PSR 2007 2013.

AZIONE 2 – Copertura continuativa del suolo: 360 €/ha senza riduzione della componente “greening” (sia nel caso di singolo aderente che di adesione collettiva)

Per quanto riguarda la componente “diversificazione” e EFA del greening base, va segnalato che le superfici inserite nel presente intervento non potranno essere utilizzate al fine di soddisfare tali condizioni.

Sulla SOI oggetto della presente sottomisura non possono essere esercitate le condizioni di equivalenza per l’inverdimento previste dall’Allegato IX del Regolamento (UE) n. 1307/2013.

Per quanto riguarda la componente “diversificazione” del greening di base, non ci sono detrazioni da imporre alla sottomisura 214i2 perché il pagamento agroambientale non riguarda le colture principali dichiarate nella suddivisione colturale annuale.

Con riferimento alla componente EFA del greening, va segnalato che le superfici ad impegno non possono essere utilizzate per soddisfare tale condizione, poiché escluse a tal fine dal DM MIPAAF n. 6513 del 18 novembre 2014.

6. NORME COGENTI SU TUTTA LA SUPERFICIE AZIENDALE

I beneficiari dell’aiuto devono:

1. Svolgere un’attività agricola come definita alla lettera c), paragrafo 1 dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1307/2013 ossia la produzione, l’allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, comprese la raccolta, la mungitura, l’allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli, nonché il mantenimento della terra in buone condizioni agronomiche e ambientali
2. Rispettare i Requisiti obbligatori di Condizionalità, stabiliti a norma del titolo VI, capo I e dall’allegato II del Regolamento (UE) n. 1306/2013.

I Criteri di gestione obbligatori (CGO) e delle Buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) vengono raggruppati in sottoinsiemi tematici raggruppati con riferimento ai seguenti tre settori: ambiente e cambiamento climatico e buone condizioni del terreno, sanità pubblica e salute degli animali e delle piante, benessere degli animali. Si fa rinvio alla DGR di Condizionalità 2015 che applica le disposizioni e i criteri disciplinati dal DM n. 180 del 23 gennaio 2015.

3. Rispettare i Requisiti minimi per l’uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari identificati dalla legislazione nazionale o comunitaria e richiamati dalle disposizioni del DM n. 180 del 23 gennaio 2015, applicato in Veneto con specifica DGR per l’anno 2015.

7. SANZIONI E RIDUZIONI

Le disposizioni regionali per l’applicazione delle riduzioni ed esclusioni previste in caso di inadempienze rispetto agli impegni ed altri obblighi previsti dalla presente sottomisura (art. 35 del regolamento UE 640/2014) saranno riviste per quanto concerne gli impegni pertinenti di condizionalità.

Relativamente agli obblighi di condizionalità va applicata la disciplina delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze delle misure a superficie dei Programmi di Sviluppo Rurale previste dal Decreto Ministeriale n.180 del 23 gennaio 2015.

214/I - Pagamenti agroambientali – Sottomisura gestione agrocompatibile delle superfici agricole**AZIONE 3 – Ottimizzazione ambientale delle tecniche agronomiche ed irrigue.****1. BENEFICIARI**

Il presente provvedimento riguarda i beneficiari dei pagamenti agroambientali di cui alla Sottomisura 214/I - AZIONE 3 "Ottimizzazione ambientale delle tecniche agronomiche ed irrigue" del PSR 2007-2013 della Regione del Veneto, che hanno avuto accesso agli impegni dello Sviluppo Rurale sulla base dei bandi approvati con le Delibere di Giunta Regionale elencate nella tabella di seguito rappresentata, a cui corrisponde l'indicazione del relativo anno di apertura termini.

DGR	Anno di presentazione della domanda di aiuto
n. 2470 del 29/12/2011	2012
n. 519 del 16/04/2013	2013

2. POSSIBILI OPZIONI PER I BENEFICIARI

Ai sensi dell'art. 46 del reg. CE n. 1974/2006, come modificato dall'art. 1, comma 7 del Regolamento di esecuzione (UE) N. 679/2011 della Commissione del 14 luglio 2011, gli impegni assunti in relazione ai sopra citati bandi di apertura termini a partire dal 2015 sono aggiornati.

Conformemente all'articolo 46 del regolamento CE n. 1974/2006, i beneficiari possono attuare una delle seguenti due opzioni :

1. Cessazione dell'impegno, senza recupero finanziario da parte di AVEPA dei pagamenti precedentemente corrisposti;
2. Prosecuzione degli impegni sottoscritti, congiuntamente alla domanda di aiuto, attivata nell'ambito del PSR 2007-2013, cui corrisponderà l'adeguamento degli importi dei pagamenti in considerazione della modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori, delle detrazioni connesse al rispetto del "greening base", e del necessario aggiornamento del calcolo del pagamento agroambientale chiesto dalle Linee Guida della Commissione Europea ai contratti agroambientali attualmente in uso, che sono stati già oggetto di revisione con decisione D(2011)1140703.

Per i beneficiari che intendono scegliere la 2^a opzione, vengono di seguito specificati:

- la durata residua degli impegni;
- gli impegni confermati per la sottomisura 214/i azione 3;
- il livello ed entità dell'aiuto;
- le norme cogenti a cui sono soggetti i beneficiari.

3. DURATA RESIDUA DEGLI IMPEGNI

La scelta di proseguire con gli impegni inizialmente sottoscritti determina conferma dell'impegno di prosecuzione per l'intera durata residua indicata nel sottostante prospetto:

DGR	2015	2016	2017	DURATA RESIDUA
n. 2470/2011	X	X		2 ANNI
n. 519/2013	X	X	X	3 ANNI

4. IMPEGNI**4.1 Impegni****CONDIZIONI GENERALI**

L'adesione alla presente Azione deve avvenire su tutta la superficie aziendale seminativa individuata elegibile al primo anno di impegno. La consistenza complessiva deve essere mantenuta ad impegno per tutto il quinquennio.

Le aziende agricole già aderenti per quota parte della SAU ad altre misure agroambientali della misura 214 o alla misura 10 del PSR 2014-2020 possono aderire alla misura 214/i – azione 3 per le superfici elegibili nelle quali non vi è sovrapposizione di impegno alcuno con quanto già rappresenta SAU a pagamento agroambientale o su cui si intende presentare domanda su altre azioni.

L'agricoltore si impegna a rispettare i seguenti tre impegni obbligatori:

- Colture intercalari di copertura del suolo;
- Riduzione del 30% dei concimi azotati e distribuzione ottimizzata dei fertilizzanti;
- Registro di coltivazione.

Limitatamente alle colture del mais con impegno irriguo e del tabacco, l'agricoltore ha, inoltre, l'obbligo di aderire completamente "su corpi fondiari omogenei e spazialmente separati" a uno dei seguenti impegni autoesclusivi, finalizzati alla riduzione del 25% dei volumi irrigui sulle superfici seminative aziendali:

- Riduzione del 25% dei volumi irrigui per aspersione (su mais e tabacco);
- Riduzione del 25% dei volumi irrigui mediante microirrigazione (tabacco);
- Fertirrigazione associata alla riduzione del 25% dei volumi microirrigui (tabacco).

Per quanto concerne la coltura del mais senza impegno irriguo [Alternativa 3], non è comunque ammessa l'irrigazione per scorrimento superficiale, irrigazione da solchi o la microirrigazione.

Dato atto che le superfici amministrative ricadenti nei comprensori del Consorzio di Bonifica Delta del Po e del Consorzio di Bonifica Veneto Orientale non possono aderire alla presente sottomisura 214-i azione 3, per l'anno 2013, nel restante territorio regionale elegibile il mancato rispetto dell'obbligo di adesione ad uno dei tre impegni obbligatori di riduzione dei volumi irrigui è permesso solamente – nel caso del mais - qualora il Consorzio di Bonifica competente per territorio attesti la mancanza strutturale di servizio irriguo consortile per aspersione sulla superficie aziendale oggetto di impegno agroambientale tramite compilazione della scheda 6 "Attestazione della mancanza strutturale di servizio irriguo consortile per aspersione", approvata come "Allegato A" al decreto 22 marzo 2012, n. 37 del Dirigente della Direzione Agroambiente.

Le colture seminative principali da impiegare sulle superfici oggetto di impegno della presente Azione 3 sono le seguenti:

- a. mais o sorgo;
- b. soia o girasole;
- c. cereali autunno vernini, colza/altre crucifere o altre colture erbacee autunno vernine;
- d. barbabietola da zucchero o da foraggio;
- e. tabacco.

Come inizialmente stabilito dal bando di apertura termini, ai fini della presente azione, la medesima coltura seminativa oggetto di impegno (SOI) agroambientale non può succedere a sé stessa sulla medesima particella aziendale per più di 4 anni su 5.

Gli impegni di cui alla presente azione, che verranno di seguito delineati in dettaglio, dovranno essere attuati dalle ditte richiedenti attivando una delle seguenti possibili combinazioni, denominate "Alternative":

ALTERNATIVA 1 – TABACCO/MAIS ASPERSIONE + RIDUZIONE CONCIMI¹

Impegni

- Colture di copertura su 25% SOI aziendale
- Riduzione del 30% dei concimi

Colture elegibili

- Tabacco
- Mais

¹ Sono esclusi i comprensori del Consorzio di bonifica Delta Po (ha 62.780) e del Consorzio di bonifica Veneto Orientale (ha 110.573).

- Riduzione del 25% volumi -aspersione
- Registro

ALTERNATIVA 2 – TABACCO MICROIRRIGAZIONE + RIDUZIONE CONCIMI²

Impegni

- Colture di copertura su 25% SOI aziendale
- Riduzione del 30% dei concimi
- Riduzione del 25% volumi -microirrigazione
- Registro

Colture elegibili

- Tabacco

ALTERNATIVA 2 BIS – TABACCO FERTIRRIGAZIONE³

Impegni

- Colture di copertura su 25% SOI aziendale
- Riduzione del 25% volumi -fertirrigazione
- Registro

Colture elegibili

- Tabacco

ALTERNATIVA 3 – SENZA IMPEGNO RIDUZIONE VOLUMI IRRIGUI, CON RIDUZIONE CONCIMI⁴

Impegni

- Colture di copertura su 25% SOI aziendale
- Riduzione del 30% dei concimi
- Registro

Colture elegibili

- Mais (*) o sorgo;
- Soia o girasole;
- Cereali autunno vernini, colza/altre crucifere o altre colture erbacee autunno vernine;
- Barbabietola da zucchero o da foraggio.

(*) solamente qualora il Consorzio di Bonifica competente per territorio attesti la mancanza strutturale di servizio irriguo consortile per aspersione sulla superficie aziendale oggetto di impegno agroambientale e l'azienda non ricorra ad irrigazione a scorrimento superficiale, infiltrazione laterale o microirrigazione.

IMPEGNI COMUNI A TUTTE LE ALTERNATIVE

IMPEGNO: COLTURE INTERCALARI DI COPERTURA DEL SUOLO

1. Semina ogni anno, di colture intercalari di copertura sul 25% della SAU seminativa aziendale ad impegno (SOI). La superficie minima ad impegno deve essere comunque pari ad 1 ettaro;
2. Divieto di utilizzo sulle cover crops di fertilizzanti, effluenti zootecnici, concimi di sintesi chimica, presidi fitosanitari o diserbanti;
3. Le tipologie di specie erbacee adottabili quali cover crops, se in miscuglio, devono essere costituite in prevalenza da graminacee. Sono permesse le crucifere e vietate le leguminose in purezza. Allo scopo, si rimanda ai riferimenti orientativi dell'apposito Allegato Tecnico (DDR Direzione Agroambiente n. 44 del 7 maggio 2012);
4. Per la preparazione del letto di semina, adozione esclusiva di lavorazioni di ripuntatura o scarificazione al fine di non alterare il profilo del terreno;
5. Trinciatura e sovescio della coltura di copertura entro la metà del mese di aprile;
6. Per quanto attiene il primo anno d'impegno, l'obbligo di semina della cover crops deve avvenire nell'autunno 2013;
7. Dovrà essere obbligatoriamente mantenuta in azienda la fattura/titolo comprovante l'acquisto della semente utilizzata per la semina delle colture di copertura e conservate le confezioni utilizzate.

² Sono esclusi i comprensori del Consorzio di bonifica Delta Po (ha 62.780) e del Consorzio di bonifica Veneto Orientale (ha 110.573).

³ Sono esclusi i comprensori del Consorzio di bonifica Delta Po (ha 62.780) e del Consorzio di bonifica Veneto Orientale (ha 110.573).

⁴ Sono esclusi i comprensori del Consorzio di bonifica Delta Po (ha 62.780) e del Consorzio di bonifica Veneto Orientale (ha 110.573).

IMPEGNO: RIDUZIONE DEL 30% DEI CONCIMI AZOTATI E DISTRIBUZIONE OTTIMIZZATA DEI FERTILIZZANTI

1. Riduzione del 30% delle dosi di azoto apportate con la concimazione alle seguenti colture erbacee seminative: mais, sorgo, soia, girasole, cereali autunno vernini e altre colture erbacee autunno vernine, colza o altre crucifere similari, barbabietola;
2. Tranne che nel caso del tabacco, la riduzione del 30% dell'azoto viene calcolata sulla base della Tabella "Maximum Application Standards" allegata al II Programma di Azione per le ZVN valevole per il quadriennio 2012-2015 (Allegato A DGR 1150 del 26 luglio 2011, pag. 25-28). Nei casi previsti dalle disposizioni regionali in vigore, l'azienda dovrà compilare il Piano di Utilizzazione Agronomica e assicurarne il rispetto:

ESTRATTO TABELLA MAS

COLTURA	Massimali azoto efficiente Programma di Azione ZVN Veneto 2012-2015 (kg/ha)	Impegno agroambientale di riduzione 30% N efficiente rispetto baseline ZVN (kg/ha)
Frumento tenero	180	126
Frumento duro e grani di forza	190	133
Orzo	150	105
Avena	110	77
Segale	120	84
Triticale	150	105
Barbabietola	160	112
Mais	280	196
Sorgo granella	220	154
Erbaio invernale di loiessa	120	84
Erbaio estivo di panico	110	77
Soia ⁵	30	30
Colza	150	105
Girasole	120	84

3. Ai fini del presente impegno agroambientale, anche le aziende site parzialmente o completamente in Zona Ordinaria (ZO) devono in ogni caso rispettare i limiti di concimazione azotata ridotti del 30% rispetto a quelli di azoto efficiente massimi per coltura previsti dalla Tabella "Maximum Application Standards" di cui sopra;
4. Nel caso del **tabacco**, la riduzione obbligatoria del 30% degli apporti ordinari di azoto efficiente e fosforo è determinata rispetto ad una dotazione annua unitaria di 109 kg/ha di azoto e 108 kg/ha di fosforo. Ne consegue che la dotazione unitaria in condizione di impegno agroambientale sarà rispettivamente pari a **76 kg/ha di N e 76 kg/ha di fosforo**;
5. Nel caso di colture da trapianto, l'apporto di azoto deve essere assicurato nel momento di massima necessità della coltura, che corrisponde indicativamente a 15-20 giorni dopo il trapianto;
6. I concimi azotati utilizzati per la fertilizzazione in copertura delle colture (tranne per le colture trapiantate e i cereali autunno-vernini) devono rientrare nella categoria commerciale dei formulati azotati "a lento rilascio", possibilmente integrati da enzimi inibitori della nitrificazione;
7. La concimazione delle colture principali deve essere effettuata secondo le modalità riportate nella tabella sottostante.

COLTURE	CONCIMAZIONI AZIONE 3	OPERAZIONI AGGIUNTIVE 3
<i>mais o sorgo</i>	1 Fondo + 2 Coperture	<i>Interramento concimazione</i>
<i>girasole</i>	1 Fondo + 1 Copertura	<i>Interramento concimazione</i>
<i>soia</i>	1 localizzata alla semina	----

⁵ Si tratta di concimazione fisiologica necessaria ad attivare correttamente l'azotofissazione del Bradyrhizobium Japonicum su soia. Pertanto, la quantità ordinaria di fertilizzante apportato non viene ridotta del 30% (vedi all. 2 Quater nota 1, pagina 19)

<i>c.a.v., colza/altre crucifere, altre erbacee autunno-vernine</i>	1 Fondo + 2 Coperture	----
<i>barbabietola</i>	1 Fondo + 2 Coperture	<i>Interramento concimazione</i>
<i>Tabacco</i>	2 Fondo + 3 Coperture	<i>Interramento concimazione</i>

8. Nel caso della coltivazione di barbabietola da zucchero o da foraggio, mais o sorgo, cereali autunno vernini, colza/altre crucifere o altre colture erbacee autunno vernine, si devono effettuare la concimazione di fondo in un passaggio e quella di copertura in due frazionamenti successivi e localizzati. È esclusa la localizzazione solamente con riguardo ai cereali autunno vernini, o alle altre colture erbacee autunno vernine (qualora qualificate come colture principali nella rotazione);
9. Nel caso della coltivazione di tabacco, l'impegno prevede di realizzare la concimazione di fondo in due passaggi e quella di copertura in tre frazionamenti successivi e localizzati, con riferimento alle indicazioni riportate nella tabella 3.2.12-tabacco dell'Allegato 2 Quater al PSR 2007-2013;
10. Nel caso della coltivazione del girasole non sono previsti impegni aggiuntivi di frazionamento, ma esclusivamente l'interramento obbligatorio dei fertilizzanti;
11. Nel caso della soia è ammessa una minima concimazione azotata starter per attivare il rizobio alla semina;
12. La somministrazione in dosi frazionate e localizzate degli elementi fertilizzanti in copertura, durante la stagione vegetativa primaverile-estiva, comprende sempre l'interramento obbligatorio dei fertilizzanti granulari, semplici o complessi;
13. Con specifico riguardo alla coltivazione del tabacco, nel caso di ricorso all'uso delle tecniche fertirrigue con fertilizzanti idrosolubili, le dosi massime di elementi fertilizzanti distribuite complessivamente alla coltura devono risultare al massimo pari a **71 kg/ha di azoto, 78 kg/ha di fosforo e 131 kg/ha di potassio**⁶ e devono essere adattate in funzione della quantità di elementi nutrizionali individuata nelle analisi chimiche obbligatorie delle acque irrigue. Inoltre, le operazioni di frazionamento ed interrimento dei fertilizzanti in copertura devono essere sostituite da un passaggio meccanico di rincalzatura;
14. Le colture di secondo raccolto dovranno essere inserite nel piano di fertilizzazione annualmente predisposto e, qualora fertilizzate, con riguardo a queste ultime è obbligatorio il frazionamento della dose dei fertilizzanti azotati apportati.⁷

IMPEGNO: REGISTRO DI COLTIVAZIONE

1. Registrazione delle operazioni di semina delle colture intercalari di copertura autunno-vernine sul 25% della superficie ad impegno, indicando gli appezzamenti interessati, le tipologie e le quantità di seme delle specie erbacee utilizzate, anche con efficacia fumigante e/o nematocida;
2. Registrazione delle operazioni di sovescio ed eventuale preliminare trinciatura delle *cover crops*;
3. Registrazione delle operazioni di semina delle colture principali e, se realizzate, anche di quelle di secondo raccolto e registrazione degli interventi di frazionamento della concimazione di fondo e di copertura;
4. Registrazione dei tempi di distribuzione, delle modalità e dei quantitativi e delle tipologie di fertilizzante di volta in volta utilizzate e verifica della corrispondenza con le indicazioni dei massimali per coltura indicati nell'impegno di riduzione del 30% delle dosi fertilizzanti.
5. Nel caso del tabacco, obbligo di registrazione sia degli apporti di azoto che di fosforo.
6. Nel caso dell'adozione della tecnica di fertirrigazione su tabacco, obbligo di registrazione degli apporti di azoto, fosforo e potassio.

SOLO PER ALTERNATIVA 1 – TABACCO/MAIS ASPERSIONE + RIDUZIONE CONCIMI:

- o Tenuta di uno specifico piano di irrigazione esclusivamente tramite il sistema web "IrriFrame", che determina anche il bilancio idrico della coltura ad impegno;

⁶ L'adozione di tecniche fertirrigue deve dimostrare nel registro di fertilizzazione il rispetto delle dosi massime distribuite sia per azoto, fosforo che potassio.

⁷ Anche le eventuali operazioni di frazionamento dei fertilizzanti azotati nelle colture di secondo raccolto dovranno essere tracciate nel registro di coltivazione.

- Registrazione delle singole operazioni di adacquata e dei volumi irrigui unitari utilizzati, al fine di assicurare il rispetto del limite previsto di 3.250 mc/ha/anno e 3.497 mc/ha/anno nelle operazioni di adacquamento, rispettivamente, per tabacco e mais, negli appezzamenti ad impegno.

SOLO PER ALTERNATIVA 2 – TABACCO MICROIRRIGAZIONE + RIDUZIONE CONCIMI:

- Dopo aver determinato il bilancio idrico della coltura attraverso l'uso esclusivo del sistema web "IrriFrame", registrazione delle operazioni di messa in opera e successiva attivazione degli impianti microirrigazione, registrazione delle singole operazioni di adacquata e dei volumi irrigui unitari, che devono trovare corrispondenza nei valori complessivi riscontrati nella lettura del contatore⁸, al fine di assicurare il rispetto del limite di 1.605 mc/ha/anno previsti per l'adacquamento negli appezzamenti ad impegno;
- Registrazione delle operazioni di rimozione e riposizionamento delle manichette, nonché delle operazioni di spurgo e pulitura dei filtri.

SOLO PER ALTERNATIVA 2 BIS – TABACCO FERTIRRIGAZIONE:

- Dopo aver determinato il bilancio idrico della coltura, registrazione delle operazioni di messa in opera e successiva attivazione degli impianti microirrigazione, registrazione delle singole operazioni di adacquata e dei volumi irrigui unitari, che devono trovare corrispondenza nei valori complessivi riscontrati nella lettura del contatore⁹, al fine di assicurare il rispetto del limite di 1.605 mc/ha/anno previsti per l'adacquamento negli appezzamenti ad impegno;
- Registrazione delle operazioni di rimozione e riposizionamento delle manichette, nonché delle operazioni di spurgo e pulitura dei filtri.

**IMPEGNI IRRIGUI AUTOESCLUSIVI
OBBLIGATORI SPECIFICI PER
ALTERNATIVA¹⁰**

**IMPEGNO: RIDUZIONE DEL 25% DEI VOLUMI IRRIGUI PER ASPERSIONE (MAIS E TABACCO)
– ALTERNATIVA 1**

1. Superfici aziendali annualmente interessate da coltivazioni seminative autunno-vernine e dalle restanti colture primaverili estive classificate come ammissibili ai precedenti impegni elencati al punto "CONDIZIONI GENERALI" della presente azione ai precedenti impegni (Colture intercalari di copertura del suolo, Riduzione del 30% dei concimi azotati e distribuzione ottimizzata dei fertilizzanti, Registro di coltivazione).
2. Obbligo di irrigazione a pioggia con la riduzione del 25% del volume irriguo ordinario, che consiste nel rispetto dei seguenti volumi di acqua annuali per unità di superficie irrigua:
 - 3.250 mc/ha nel caso del tabacco;
 - 3.497 mc/ha nel caso del mais,
3. Nel caso di attingimento da falda deve essere assicurato il rispetto dello Standard 5.1. di Condizionalità [rispetto dell'autorizzazione irrigua qualora il punto di prelievo ne sia soggetto];
4. Nel caso di prelievi autorizzati da falda, obbligo di installare un contatore sigillato sull'opera di presa di adduzione alle tubazioni fisse o mobili di ingresso alla rete di distribuzione irrigua dell'acqua ai campi, per la verifica del rispetto del massimale irriguo annuo di 3250 mc/ha nel caso del tabacco e di 3.497 mc/ha nel caso del mais.
5. Applicazione obbligatoria di un limitatore di portata riferito a un fabbisogno irriguo di 0,7 l/s per ettaro¹¹ alla condotta di irrigazione, mantenendo lo stesso turno irriguo e le stesse ore di

⁸ Tenuto conto delle perdite dovute al metodo irriguo [goccia, 15%, pioggia 25%]; delle perdite dovute alla tolleranza del contatore (facendo riferimento a quanto dichiarato dalla casa produttrice); delle perdite dovute al riempimento della linea (trascurabili in impianti irrigui dotati di autoclave, assimilabili a valori intorno all'1% se l'impianto viene messo in pressione ad ogni intervento (es. rotoloni)); delle perdite dovute a inefficienze varie dell'impianto aziendale, quali, ad esempio, perdite in corrispondenza dei giunti tra le tubazioni (che è necessario verificare in loco).

⁹ Vedi precedente nota 13.

¹⁰ Sono esclusi i comprensori del Consorzio di bonifica Delta Po (ha 62.780) e del Consorzio di bonifica Veneto Orientale (ha 110.573).

¹¹ Un limitatore di portata riferito a un fabbisogno irriguo di 0,7 l/s per ettaro si contestualizza in un consumo irriguo continuativo unitario di 0,7 l/s durante tutta la stagione irrigua [Rf. Allegato 2 QUATER, pag. 37-45]

adacquamento per turno assicurate dal Consorzio di Bonifica l'anno precedente all'attivazione dell'Azione in oggetto. Se non tecnicamente supportato dall'impianto irriguo, il limitatore di portata può essere sostituito da contatore sigillato sull'opera di presa, come già previsto nel caso di prelievi irrigui da falda. L'agricoltore deve inoltre assoggettarsi alle modalità di controllo individuate dal Consorzio di Bonifica competente per territorio.

6. Iscrizione al sistema web "IrriFrame" entro il 31/5 di ogni anno;
7. L'impegno prevede la determinazione del bilancio idrico della coltura, tramite l'accesso al sistema web "IrriFrame" -definito secondo le linee operative contenute nel decreto del Dirigente Regionale della Direzione Agroambiente n. 50 dell'11 maggio 2012- che dovrà tenere conto di:
 - o esigenze idriche nelle diverse fasi fenologiche
 - o struttura fisica del terreno;
 - o previsioni sull'andamento climatico (temperature e piovosità).
8. L'esecuzione degli interventi irrigui deve trovare giustificazione nel bilancio idrico gestito da IRRIFRAME per ciascuna coltura e ciascun appezzamento aziendale ad impegno
9. Compilazione della scheda 5 "Registrazioni irrigue aziendali", finalizzata alla rilevazione delle letture del contatore aziendale

IMPEGNO: RIDUZIONE DEL 25% DEI VOLUMI IRRIGUI MEDIANTE MICROIRRIGAZIONE (TABACCO) – ALTERNATIVA 2¹²

1. Obbligo di adesione sulla SAU aziendale a tabacco, qualora l'impegno di riduzione dei volumi irrigui non risulti già assicurato mediante adesione al precedente impegno "riduzione 25% dei volumi irrigui aspersione" e/o all'impegno "Fertirrigazione associata alla riduzione del 25% dei volumi microirrigui".
2. Obbligo di adozione della modalità di microirrigazione (distribuzione localizzata a bassa portata e bassa pressione) con la riduzione del 25% del volume microirriguo ordinario, assicurando il rispetto di un volume irriguo massimo annuo per ettaro pari a 1.605 mc/ha;
3. Nel caso di attingimento da falda deve essere assicurato il rispetto dello Standard 5.1. di Condizionalità [rispetto dell'autorizzazione irrigua qualora il punto di prelievo ne sia soggetto];
4. Obbligo di installazione di un contatore sigillato sull'opera aziendale di presa di adduzione (sia da rete superficiale che da pozzo) dell'acqua irrigua distribuita all'appezzamento;
5. Obbligo di equipaggiamento degli appezzamenti con impianti di microirrigazione
6. Obbligo di gestione della stesura, manutenzione, rimozione delle manichette gocciolanti, spurgo e pulitura dei filtri
7. Obbligo di presidio delle operazioni di irrigazione localizzata al fine di evitare malfunzionamenti della rete distributiva a manichetta
8. Iscrizione al sistema web "IrriFrame" entro il 31/5 di ogni anno
9. L'impegno prevede la determinazione del bilancio idrico della coltura, tramite l'accesso al sistema web "IrriFrame" inserendo obbligatoriamente il CUAA aziendale-definito secondo le linee operative contenute nel decreto del Dirigente Regionale della Direzione Agroambiente n. 50 dell'11 maggio 2012- che tiene conto di:
 - a. esigenze idriche nelle diverse fasi fenologiche
 - b. struttura fisica del terreno;
 - c. previsioni sull'andamento climatico (temperature e piovosità).
10. L'esecuzione degli interventi irrigui deve trovare giustificazione nel bilancio idrico gestito da IRRIFRAME per ciascuna coltura e ciascun appezzamento aziendale ad impegno.
11. Compilazione della scheda 5 "Registrazioni irrigue aziendali" termini, finalizzata alla rilevazione delle letture del contatore aziendale e alla annotazione delle operazioni aziendali di messa in opera/rimozione/spurgo delle manichette.

IMPEGNO: FERTIRRIGAZIONE ASSOCIATA ALLA RIDUZIONE DEL 25% DEI VOLUMI

¹² Sono esclusi i comprensori del Consorzio di bonifica Delta Po (ha 62.780) e del Consorzio di bonifica Veneto Orientale (ha 110.573).

MICROIRRIGUI (TABACCO) – ALTERNATIVA 2BIS¹³

1. Obbligo di adesione sulla SAU aziendale a tabacco, se l'impegno di riduzione dei volumi irrigui non risulta già assicurato mediante adesione all'impegno "riduzione 25% dei volumi irrigui asperzione" e/o all'impegno "Riduzione del 25% dei volumi irrigui mediante microirrigazione.
2. Adozione della tecnica fertirrigua con utilizzo di volumi di acqua annui complessivi pari a 1.605 mc/ha, corrispondente alla riduzione del 25% del volume microirriguo ordinario ;
3. Nel caso di attingimento da falda deve essere assicurato il rispetto dello Standard 5.1. di Condizionalità [rispetto dell'autorizzazione irrigua qualora il punto di prelievo ne sia soggetto];
4. Obbligo di installazione di un contatore sigillato sull'opera aziendale di presa di adduzione (sia da rete superficiale che da pozzo) dell'acqua irrigua distribuita all'appezzamento;
5. Riduzione di oltre il 30% dei quantitativi di fertilizzante ordinario apportati, che, nella forma di fertilizzanti idrosolubili, non devono superare le dosi massime annuali di 71 kg/ha di azoto, 78 kg/ha di fosforo e 131 kg/ha di potassio, quantità che devono essere adattate in funzione delle analisi chimiche dell'acqua irrigua.
6. Obbligo di equipaggiamento degli appezzamenti con impianti di microirrigazione
7. Obbligo di gestione della stesura, manutenzione, rimozione delle manichette gocciolanti, spurgo e pulitura dei filtri
8. Obbligo di presidio delle operazioni di irrigazione localizzata al fine di evitare malfunzionamenti della rete distributiva a manichetta
9. È obbligatoria la definizione di uno specifico "Piano di fertirrigazione" che indichi la tipologia e l'entità delle dosi di fertilizzante idrosolubile via via miscelato nei singoli interventi fertirrigui, nel rispetto della riduzione del 25% dei volumi irrigui apportati alla coltura.
10. Iscrizione al sistema web "IrriFrame" entro il 31/5 di ogni anno;
11. L'impegno prevede la determinazione del bilancio idrico della coltura, tramite l'accesso al sistema web "IrriFrame" -definito secondo le linee operative contenute nel decreto del Dirigente Regionale della Direzione Agroambiente n. 50 del 11 maggio 2012- che tiene conto di:
 - a. esigenze idriche nelle diverse fasi fenologiche
 - b. struttura fisica del terreno;
 - c. previsioni sull'andamento climatico (temperature e piovosità).
12. L'esecuzione degli interventi irrigui deve trovare giustificazione nel bilancio idrico gestito da IRRIFRAME per ciascuna coltura e ciascun appezzamento aziendale ad impegno
13. Compilazione della scheda 5 "Registrazioni irrigue aziendali", finalizzata alla rilevazione delle letture del contatore aziendale e delle operazioni aziendali di messa in opera/rimozione/spurgo delle manichette

4.2 - Limiti e condizioni

1. Risulta ammissibile alla presente azione la SAU seminativa di pianura e collina del Veneto, escluse le superfici amministrative dei comprensori del Consorzio di bonifica Delta del Po (ha 62.780) e del Consorzio di bonifica Veneto Orientale (ha 110.573), per gli impegni previsti dalle alternative 1 e 2, che comprendono sempre impegni irrigui obbligatori nel caso delle colture di mais e tabacco.
2. L'adesione alle Alternative 1, 2 e 3¹⁴ non è in ogni caso ammessa per gli appezzamenti a mais irrigati a scorrimento superficiale, infiltrazione laterale o microirrigazione.
3. L'adesione all'Alternativa 3 con superfici coltivate a mais è permessa solo in caso di attestazione di mancanza strutturale di servizio irriguo consortile per asperzione da parte del Consorzio di Bonifica competente per territorio .
4. Obbligo di adesione su tutta la SAU aziendale destinata alle colture elencate al punto 3.1.1 Condizioni Generali
5. La superficie minima soggetta ad impegno deve essere almeno pari ad 1 ettaro;
6. Divieto di utilizzo di fanghi di depurazione, di altri fanghi e residui non tossici e nocivi;

¹³ Sono esclusi i comprensori del Consorzio di bonifica Delta Po (ha 62.780) e del Consorzio di bonifica Veneto Orientale (ha 110.573).

¹⁴ Anche nel caso di appezzamenti coltivati a mais, qualora fosse disponibile acqua irrigua durante la stagione vegetativa.

7. Divieto di fertilizzazione, diserbo, utilizzo di agro farmaci sulle cover crops e obbligo di sovescio delle cover crops medesime;
8. Non è ammessa l'irrigazione per scorrimento superficiale e infiltrazione da solchi;
9. Non possono accedere alla presente Azione:
 - Superfici orticole, compreso pomodoro da industria;
 - Superfici investite da colture floro-vivaistiche;
 - Superficie investite a fruttiferi;
 - Giardini o orti familiari;
 - Superfici disattivate;
 - Superfici investite con impianti arborei-arbustivi;
 - Superfici boscate;
 - Superfici non seminate;
 - Superfici investite a prato permanente, pascolo, prato pascolo ed erba medica;
 - Superfici investite a riso.
10. La Giunta regionale può prevedere adattamenti e soluzioni operative specifiche agli impegni stabiliti dalla presente Azione qualora dovessero verificarsi stagioni particolarmente piovose o siccitose.

5. NUOVI LIVELLO ED ENTITÀ DELL'AIUTO

I pagamenti unitari revisionati in applicazione dell'articolo 46 del regolamento CE n. 1974/2006 sotto riportati sono condizionati all'approvazione da parte della Commissione Europea della relativa modifica del PSR 2007 2013.

La tabella sottostante riporta i pagamenti, espressi in euro/ettaro/anno, riconosciuti per unità di superficie all'insieme di impegni ricompresi nelle alternative 1, 2 e 3.

Impegni		Aiuto (€/ha/anno)
Alternativa 1 (aspersione + riduzione concimi)	mais	484
	tabacco	996
Alternativa 2 (microirrigazione + riduzione concimi)	tabacco	906
Alternativa 2bis (Fertirrigazione)	tabacco	784
Alternativa 3 (senza impegno irriguo con riduzione concimi)	Mais(*)	362
	sorgo	309
	soia	189
	girasole	280
	barbabietola	470
	frumento e altri c.a.v.	203
	colza e altre brassicacee	291

(*) solamente qualora il Consorzio di Bonifica competente per territorio attesti (vedi scheda 6) la mancanza strutturale di servizio irriguo consortile per aspersione sulla superficie aziendale oggetto di impegno agroambientale e l'azienda non ricorra ad irrigazione a scorrimento superficiale, infiltrazione laterale o microirrigazione.

Ai fini del rispetto del principio del "no double funding" per le componenti del greening base "diversificazione" e "prato permanente", non sussiste il rischio di doppio finanziamento perché gli impegni previsti dalla presente sottomisura sono sempre diversi dal quanto prescritto ai sensi del Regolamento UE n. 1307/2013.

Qualora il beneficiario intenda facoltativamente assolvere l'impegno EFA applicando i fattori di conversione dell'Allegato X, Regolamento 639/2014, alla SOI ad impegno, laddove pertinente va sottratta la componente greening base "Ecological Focus Area".

Nell'annualità 2015 il beneficiario, ai fini dei pagamenti diretti di cui al Regolamento n. 1307/2013, dovrà assolvere all'impegno EFA senza coinvolgere le colture azotofissatrici presenti nella rotazione e appartenenti alla SOI.

Impegni	DIVERSIFICAZIONE		EFA (azotofissatrici)	
	Titolo ≤ 1.000 €/ha	Titolo > 1.000 €/ha	Titolo ≤ 1.000 €/ha	Titolo > 1.000 €/ha
Impegni di ottimizzazione ambientale e irrigua (€/ha/anno)	-	-	15	53

Sulla SOI oggetto della presente sottomisura non possono essere esercitate le condizioni di equivalenza per l'inverdimento previste dall'Allegato IX del Regolamento (UE) n. 1307/2013.

6. NORME COGENTI SU TUTTA LA SUPERFICIE AZIENDALE

I beneficiari dell'aiuto devono:

1. Svolgere un'attività agricola come definita alla lettera c), paragrafo 1 dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1307/2013 ossia la produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, comprese la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli, nonché il mantenimento della terra in buone condizioni agronomiche e ambientali
2. Rispettare i Requisiti obbligatori di Condizionalità, stabiliti a norma del titolo VI, capo I e dall'allegato II del Regolamento (UE) n. 1306/2013.
I Criteri di gestione obbligatori (CGO) e le Buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) vengono raggruppati in sottoinsiemi tematici con riferimento ai seguenti tre settori: ambiente e cambiamento climatico e buone condizioni del terreno, sanità pubblica e salute degli animali e delle piante, benessere degli animali. Si fa rinvio alla DGR di Condizionalità 2015 che applica le disposizioni e i criteri disciplinati dal DM n. 180 del 23 gennaio 2015.
3. Rispettare i Requisiti minimi per l'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari identificati dalla legislazione nazionale o comunitaria e richiamati dalle disposizioni del DM n. 180 del 23 gennaio 2015, e dalla specifica DGR di Condizionalità per l'anno 2015.

7. SANZIONI E RIDUZIONI

Le disposizioni regionali per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni previste in caso di inadempienze rispetto agli impegni ed altri obblighi previsti dalla presente sottomisura (art. 35 del regolamento UE 640/2014) saranno riviste per quanto concerne gli impegni pertinenti di condizionalità.

Relativamente agli obblighi di condizionalità va applicata la disciplina delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze delle misure a superficie dei Programmi di Sviluppo Rurale previste dal Decreto Ministeriale n. 180 del 23 gennaio 2015.



REGIONE DEL VENETO

***SOTTOMISURA 214/I - GESTIONE AGROCOMPATIBILE DELLE SUPERFICI AGRICOLE
AZIONE 3 – OTTIMIZZAZIONE AMBIENTALE DELLE TECNICHE AGRONOMICHE ED
IRRIGUE.***

ALLEGATO TECNICO : REGISTRO DEGLI INTERVENTI COLTURALI

La compilazione presente Allegato Tecnico costituisce uno degli impegni fondamentali della terza azione della sottomisura 214 I.

L'allegato è costituito da una serie di schede collegate, ognuna rispettivamente, alla relativa nota esplicativa:

1. Scheda generale aziendale
2. Scheda descrizione cartografica e catastale
3. Scheda di concimazione
4. Scheda cover crops

In merito alle specifiche problematiche rilevate rispetto all'impegno di riduzione dell'apporto di fertilizzante e dell'inserimento delle cover crops, si rimanda all'allegato 2 QUATER al PSR, che fornisce elementi di maggior precisazione e dettaglio nella definizione dei conteggi economici riguardo agli impegni agroambientali dell'Azione 3, e che contiene, tra l'altro, i riferimenti bibliografici e scientifici pertinenti all'applicazione degli impegni in oggetto.

1 - SCHEDA GENERALE AZIENDALE

ANNO DI RIFERIMENTO: _____

DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE: _____

CUAA: _____

INDIRIZZO SEDE LEGALE: _____

VIA/PIAZZA: _____ N° _____

COMUNE _____ CAP _____ PROV _____

INDIRIZZO SEDE OPERATIVA (SE DIVERSO DALLA SEDE LEGALE):

VIA/PIAZZA: _____ N° _____

COMUNE _____ CAP _____ PROV _____

INDIRIZZO E-MAIL DELLA DITTA _____

FIRMA DEL PROPRIETARIO/ LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA RICHIEDENTE

DENOMINAZIONE DEL TECNICO DI RIFERIMENTO _____

INDIRIZZO E-MAIL DEL TECNICO _____

N° TELEFONICO DEL TECNICO _____

FIRMA DEL TECNICO DI RIFERIMENTO DELLA DITTA RICHIEDENTE

NOTA ESPLICATIVA DELLA SCHEDA GENERALE AZIENDALE

Nella presente scheda, vengono inseriti i dati anagrafici della ditta richiedente e l'anno di impegno di riferimento (ad es. 2012) delle operazioni che verranno descritte nelle schede successive.

Vengono inoltre inseriti i dati relativi all'eventuale tecnico/consulente di appoggio per la compilazione del presente allegato.

NOTA ESPLICATIVA DELLA SCHEDA “ DESCRIZIONE CARTOGRAFICA E CATASTALE”

La presente scheda può essere compilata qualora la ditta richiedente intenda accorpate le superfici di più mappali in uno o più appezzamenti. Diversamente, qualora la ditta richiedente non effettui tale accorpamento, nella scheda “Concimazione” e nella scheda “Cover crops” verranno indicati i dati delle particelle catastali (provincia-comune-n° foglio- n° mappale) in cui vengono rispettivamente effettuati gli interventi di concimazione e semina delle cover crops.

DENOMINAZIONE/NUMERAZIONE APPEZZAMENTO

Le superfici aziendali vengono suddivise, per coerenza, in appezzamenti omogenei, a cui viene attribuita una denominazione/numerazione da parte del soggetto compilante, che viene inserita in questo campo.

SUPERFICIE APEZZAMENTO

In questo campo viene inserita la superficie totale dell'appezzamento, espressa in ettari, derivante dalla sommatoria delle superfici dei mappali/parti di mappali che lo compongono e che vengono descritti nei campi successivi.

MAPPALE 1

In questo campo vengono inseriti i dati catastali (provincia-comune-n° foglio- n° mappale- superficie in ettari) di riferimento del mappale di riferimento per l'appezzamento definito nel presente record, ossia dei dati relativi alla particella che eventualmente corrisponde a tale appezzamento.

MAPPALE 2

Da compilarsi, oltre al campo “MAPPALE 1”, nel caso in cui l'appezzamento in oggetto ricada in più di una particella catastale.

MAPPALE 3

Da compilarsi, oltre al campo “MAPPALE 1” e “MAPPALE 2”, nel caso in cui l'appezzamento in oggetto ricada in più di due particelle catastali.

MAPPALE 4

Da compilarsi, oltre al campo “MAPPALE 1”, “MAPPALE 2” e “MAPPALE 3”, nel caso in cui l'appezzamento in oggetto ricada in più di tre particelle catastali.

MAPPALE 5

Da compilarsi, oltre al campo “MAPPALE 1”, “MAPPALE 2”, “MAPPALE 3” e “MAPPALE 4”, nel caso in cui l'appezzamento in oggetto ricada in più di quattro particelle catastali.

Qualora l'appezzamento risultasse costituito da più di 5 mappali, potrà essere allegata un'ulteriore scheda con l'indicazione di tutte le particelle che lo compongono.

3 - SCHEDA DI CONCIMAZIONE

DENOMINAZIONE/NUMERAZIONE APPEZZAMENTO o MAPPALE: _____

TIPO DI CULTURA: _____

DATA DI SEMINA/TRAPIANTO _____

DATA DI RACCOLTA _____

 CULTURA PRINCIPALE CULTURA DI SECONDO RACCOLTO

TABELLA DI CONCIMAZIONE

NUMERAZIONE PROGRESSIVA CONCIMAZIONI	DATA	TIPOLOGIA	TITOLO	QUANTITÀ N kg/ha	QUANTITÀ P ₂ O ₅ Kg/ha (Obbligatorio solo per tabacco)	QUANTITÀ K ₂ O Kg/ha (Obbligatorio solo per tabacco ferrirriguo)	MODALITÀ
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							

NOTA ESPLICATIVA DELLA SCHEDA DI CONCIMAZIONE

Relativamente all'impegno "Riduzione del 30% dei concimi", dovrà essere compilata una scheda per ogni appezzamento/mappale soggetto ad impegno agroambientale. Di seguito si definisce il contenuto dei campi della "scheda di concimazione".

DENOMINAZIONE/NUMERAZIONE APPEZZAMENTO o APPEZZAMENTO

Qualora la ditta richiedente abbia accorpato le particelle soggette ad impegno in appezzamenti, deve essere riportata la denominazione/numerazione dell'appezzamento di riferimento, così come descritto nella scheda "descrizione cartografica e catastale".

Qualora la ditta richiedente non abbia accorpato le particelle soggette ad impegno in appezzamenti, verranno riportati in questo campo i dati catastali della particella oggetto di impegno (provincia-comune-n° foglio- n° mappale- superficie in ettari).

TIPO DI CULTURA

Dovrà essere riportata la tipologia di coltura, sulla base delle categorie definite elegibili dal bando:

- f. mais o sorgo;
- g. soia o girasole;
- h. cereali autunno vernini, colza/altre crucifere o altre colture erbacee autunno vernine;
- i. barbabietola da zucchero o da foraggio;
- j. tabacco.

DATA DI SEMINA/TRAPIANTO

Si riporta la data di semina o trapianto della coltura descritta nella scheda.

Barrare alternativamente le caselle qualora la coltura descritta nella scheda sia **COLTURA PRINCIPALE o CULTURA DI COPERTURA**.

DESCRIZIONE DELLA TABELLA DI CONCIMAZIONE

Le operazioni andranno registrate nei record della tabella di concimazione secondo una numerazione progressiva

Nella colonna "DATA" dovrà essere registrata la data in cui avviene l'intervento di concimazione.

Nella colonna "TIPOLOGIA" dovrà essere registrata la denominazione commerciale o la definizione chimica (ad es. Nitrato di Calcio), così come riportata nelle fatture di acquisto del concime medesimo.

Nella colonna "TITOLO" dovrà essere registrata la proporzione di elementi fertilizzanti contenuti nel concime registrato nei record, espressi in kg per ogni 100 kg di peso. Per esempio, un quintale di concime con titolo 10-15-30 contiene 10 kg di azoto, 15 kg di anidride fosforica e 30 kg di ossido di potassio.

Nella colonna "QUANTITÀ N" dovrà essere registrata la quantità di azoto distribuita nell'operazione di fertilizzazione, espressa in kg/ha.

Nella colonna "QUANTITÀ P₂O₅" dovrà essere registrata la quantità di anidride fosforica distribuita nell'operazione di fertilizzazione, espressa in kg/ha (registrazione obbligatoria solo per la coltura del tabacco).

Nella colonna "QUANTITÀ K₂O" dovrà essere registrata, solo nel caso del tabacco fertilirriguo, la quantità di ossido di potassio distribuita nell'operazione di fertilizzazione, espressa in kg/ha.

Nella colonna "MODALITÀ" dovrà essere indicato se si tratta di concimazione di fondo o di copertura.

NOTA ESPLICATIVA DELLA SCHEDA COVER CROPS

DENOMINAZIONE/NUMERAZIONE APPEZZAMENTO o MAPPALE

Qualora la ditta richiedente abbia accorpato le particelle soggette ad impegno in appezzamenti, deve essere riportata la denominazione/numerazione dell'appezzamento di riferimento, così come descritto nella scheda "descrizione cartografica e catastale".

Qualora la ditta richiedente non abbia accorpato le particelle soggette ad impegno in appezzamenti, verranno riportati in questo campo i dati catastali della particella oggetto di impegno (provincia-comune-n° foglio- n° mappale- superficie in ettari).

TIPOLOGIA COLTURALE

Si riporta la denominazione della coltura in purezza o miscuglio in base alle indicazioni di cui al Decreto n. 165 del 29.04.2010.

La tipologia colturale adottata viene comprovata dalla dicitura riportata nella fattura/titolo di acquisto/cartellino ENSE obbligatoriamente detenuto in azienda,

DATA DI SEMINA

Si riporta la data di semina della *cover crop* descritta nella scheda.

DATA SOVESCIO / TRINCIATURA COVER CROPS

Si riporta la data di sovescio / trinciatura della *cover crop* descritta nella scheda.

5 - SCHEDA REGISTRAZIONI IRRIGUE AZIENDALI

CUAA (Codice Fiscale o Partita IVA) _____

Anno 201__

Solo per Alternativa 1

Oltre all'iscrizione web e alla tenuta del bilancio idrico con il software "IrriFrame" va compilata la scheda di **LETTURA CONTATORE AZIENDALE**.

Alternativa 2 o 2bis

Oltre all'iscrizione web e alla tenuta del bilancio idrico con il software "IrriFrame" va compilata la scheda di **LETTURA CONTATORE AZIENDALE** (vedi retro) e va compilata la scheda di registrazione delle operazioni di messa in opera/spurgo/rimozione delle manichette (**scheda MANICHETTE**).

SCHEDA DI REGISTRAZIONE MANICHETTE**COLTURA: Tabacco_****APPEZZAMENTO** _____

DATA POSIZIONAMENTO MANICHETTE	
DATA RIMOZIONE MANICHETTE	
DATA SPURGO/PULITURA FILTRI	

COLTURA: Tabacco_**APPEZZAMENTO** _____

DATA POSIZIONAMENTO MANICHETTE	
DATA RIMOZIONE MANICHETTE	
DATA SPURGO/PULITURA FILTRI	

COLTURA: Tabacco_**APPEZZAMENTO** _____

DATA POSIZIONAMENTO MANICHETTE	
DATA RIMOZIONE MANICHETTE	
DATA SPURGO/PULITURA FILTRI	

COLTURA: Tabacco_**APPEZZAMENTO** _____

DATA POSIZIONAMENTO MANICHETTE	
DATA RIMOZIONE MANICHETTE	
DATA SPURGO/PULITURA FILTRI	

**6- SCHEDA ATTESTAZIONE DELLA MANCANZA
STRUTTURALE DI SERVIZIO IRRIGUO CONSORTILE
PER ASPERSIONE**

Alternativa 3 – senza impegno riduzione volumi irrigui con riduzione concimi

Il sottoscritto _____ proprietario/legale rappresentante della ditta richiedente attesta che le superfici oggetto d'impegno di seguito elencate, per le quali chiede la presente attestazione da parte del Consorzio di Bonifica per l'anno 201__, sono seminate a mais come coltura seminativa principale.

DESCRIZIONE AZIENDA

DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA: _____

CUAA (Codice Fiscale o Partita Iva): _____

INDIRIZZO SEDE LEGALE:

VIA/PIAZZA/LOCALITA': _____ N° _____

COMUNE _____ CAP _____ PROV _____

INDIRIZZO SEDE OPERATIVA (SE DIVERSO DALLA SEDE LEGALE):

VIA/PIAZZA/LOCALITA': _____ N° _____

COMUNE _____ CAP _____ PROV _____

INDIRIZZO E-MAIL DELLA DITTA _____

Data: _____

Luogo: _____

La presente attestazione del Consorzio di Bonifica è ininfluyente ai fini della sussistenza del beneficio irriguo e del pagamento del relativo contributo consortile, relativamente alle Superfici Oggetto d'Impegno di seguito individuate.

*FIRMA DEL PROPRIETARIO/LEGALE RAPPRESENTANTE
DELLA DITTA RICHIEDENTE*

MISURA: 215 - BENESSERE ANIMALE

AZIONE 1 – Allevamento estensivo di specie ruminanti

AZIONE 4 – Incremento della lettiera permanente nell'allevamento delle bovine da latte

1. BENEFICIARI

Il presente provvedimento riguarda i beneficiari dei pagamenti agroambientali di cui alla Misura 215 “Benessere animale” del PSR 2007-2013 della Regione del Veneto, che hanno avuto accesso agli impegni dello Sviluppo Rurale sulla base dei bandi approvati con le Delibere di Giunta Regionale elencate nella tabella di seguito rappresentata, a cui corrisponde l’indicazione del relativo anno di apertura termini.

DGR	Anno di presentazione della domanda di aiuto
n. 376 del 29/03/2011	2011
n. 2470 del 29/12/2011	2012

2. POSSIBILI OPZIONI PER I BENEFICIARI

Ai sensi dell’art. 46 del reg. CE n. 1974/2006, come modificato dall’art. 1, comma 7 del Regolamento di esecuzione (UE) N. 679/2011 della Commissione del 14 luglio 2011, gli impegni assunti in relazione ai sopra citati bandi di apertura termini a partire dal 2015 sono aggiornati.

Conformemente all’articolo 46 del regolamento CE n. 1974/2006, i beneficiari possono attuare una delle seguenti due opzioni :

1. Cessazione dell’impegno, senza recupero finanziario da parte di AVEPA dei pagamenti precedentemente corrisposti;
2. Prosecuzione degli impegni sottoscritti, congiuntamente alla domanda di aiuto, attivata nell’ambito del PSR 2007-2013, cui corrisponderà l’adeguamento degli importi dei pagamenti in considerazione della modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori, delle detrazioni connesse al rispetto del “greening base”, e del necessario aggiornamento del calcolo del pagamento agroambientale chiesto dalle Linee Guida della Commissione Europea ai contratti agroambientali attualmente in uso, che sono stati già oggetto di revisione con decisione D(2011)1140703.

Per i beneficiari che intendono scegliere la 2^a opzione, vengono di seguito specificati:

- la durata residua degli impegni;
- gli impegni confermati per la misura 215;
- il livello ed entità dell’aiuto;
- le norme cogenti a cui sono soggetti i beneficiari.

3. DURATA RESIDUA DEGLI IMPEGNI

La scelta di proseguire con gli impegni inizialmente sottoscritti determina conferma dell’impegno di prosecuzione per l’intera durata residua indicata nel sottostante prospetto:

DGR	2015	2016	DURATA RESIDUA
n. 376/2011	X		1 ANNO
n. 2470/2011	X	X	2 ANNI

4. IMPEGNI

4.1 – Impegni previsti

- **AZIONE 1 – “ALLEVAMENTO ESTENSIVO DI SPECIE RUMINANTI”**

I pagamenti dell’Azione 1 vengono riconosciuti esclusivamente ai beneficiari che applichino contestualmente gli impegni riguardanti il rispetto dei maggiori spazi di stabulazione previsti all’interno degli allevamenti e dei maggiori spazi di pascolamento fruibili all’esterno; pertanto, il riconoscimento del pagamento inerente l’Azione 1 si verifica esclusivamente in caso di coesistenza continuativa di entrambi i 2 impegni di seguito descritti.

A - Locali di stabulazione

Nella tabella seguente sono riportate, a seconda della categoria e del peso vivo dei singoli animali, le superfici nette di cui ogni animale dovrà disporre all’interno degli ambienti di stabulazione.

Lo spazio minimo richiesto per capo/anno è determinato in base alla superficie netta utile di stalla disponibile in relazione alla consistenza di allevamento (UBA) calcolata e già disponibile dal primo anno di impegno (sulla base della Banca Dati Regionale CREV) e riverificata annualmente.

Ai fini del presente bando, è definita superficie netta utile tutta l’area interna alla stalla che risulti con continuità disponibile alla stabulazione e al movimento degli animali allevati.

Ai fini istruttori, sono utilizzati i valori medi indicati all’interno della 4^a colonna – Valore medio per tipologia di allevamento – della tabella seguente per la specifica individuazione dello spazio minimo [mq/capo/anno] all’interno dell’ambiente di stabulazione.

Tipologia di allevamento	Categoria di animali	Spazio minimo mq/capo	Valore medio per tipologia di allevamento mq/capo
Bovini con età inferiore ai 6 mesi	Vitelli di peso vivo minore di 150 Kg	2	3
	Vitelli di peso vivo compreso fra 150 e 220 kg	2,5	
	Vitelli con peso vivo maggiore di 220 kg	3,5	
Bovini da allevamento (capi da rimonta) e da ingrasso, oltre i 6 mesi d’età	Capi con peso vivo fino a 300 Kg	4	5
	Capi con peso vivo compreso fra 300 e 500 Kg	5	
	Capi con peso vivo oltre i 500 Kg	6	
Vacche da latte	-	6	6
Tori (riproduttori)	-	10	10

Tipologia di allevamento	Categoria di animali	Spazio minimo mq/capo
Ovini e caprini	Animali adulti	1,5
	Agnelli	0,35

I valori indicati in tabella vanno intesi come spazi minimi in termini di mq/capo, e sono valori minimi che devono essere garantiti con continuità durante tutto il tempo in cui gli animali stabulano all’interno delle stalle. Non sono imputabili a superfici nette le superfici relative alla sala di mungitura, a spazi occupati da mangiatoie e rastrelliere, ai punti di distruzione dei concentrati e agli abbeveratoi.

Inoltre:

- nella stabulazione libera a cuccette deve essere garantita la presenza di un numero di cuccette almeno pari al numero massimo di vacche in lattazione;
- i benefici qui previsti non vengono riconosciuti agli animali allevati in stabulazione fissa e a quelli allevati continuativamente ed esclusivamente allo stato brado;
- l’impegno A – “Locali di stabulazione” è rispettato allorquando l’azienda dimostri la disponibilità degli spazi minimi/capo all’interno dei locali utilizzati per la stabulazione indicati in domanda, di cui alle sopra riportate tabelle, anche qualora effettui la monticazione durante il periodo estivo e ivi disponga di diverso ricovero per gli animali soggetti ad impegno.

B – Superfici a pascolo

Le aziende che aderiscono alla presente azione 1 devono disporre, oltre gli spazi minimi di cui ogni animale dovrà usufruire all’interno dei locali di stabulazione, anche di una superficie a pascolo o prato-pascolo

rapportata alle dimensioni della mandria, nel rispetto dei carichi massimi annui descritti nella tabella a seguire:

Tipologia di allevamento	Categoria di animali	Numero massimo di animali per ettaro/anno
Allevamento bovino	bovini con età inferiore a 1 anno	5
	bovini con età compresa fra 1 e 2 anni	3,3
	bovini con età superiore ai 2 anni: bovini maschi, bovine femmine non fecondate, vacche nutrici	2,5
	vacche da latte	2
Allevamento ovino	pecore	13,3
Allevamento caprino	capre	13,3

Tali aree consistono in superfici pabulari anche di tipo non permanente, utilizzate per il pascolamento e l'alimentazione del bestiame.

Le caratteristiche del pascolamento dovranno essere riportate nell'apposito registro (Allegato tecnico B).

L'attività di pascolamento sulle superfici adibite al pascolo di cui sopra, dovrà essere garantita durante tutto l'anno, salvo la presenza di avverse condizioni ambientali che possono condizionare l'attuazione del pascolamento stesso in taluni periodi dell'anno.

Deve essere in ogni caso garantita una percentuale minima di superficie pascolabile nelle aree adiacenti al locale di stabulazione pari almeno al 50% delle superfici pascolabili indicate in domanda, in modo tale che tali superfici siano facilmente fruibili ed accessibili, così da assicurare piena libertà di movimento ai capi allevati.

Inoltre, durante la stagione pascoliva è data facoltà all'allevatore di ottimizzare ambientalmente la gestione delle aree a pascolo (attraverso turnazioni, posizionamento di recinzioni, ecc) in modo da evitare il deterioramento del cotico erboso, nonché prevenire l'infestazione del pascolo da parte di specie endoparassite (es. nematodi gastrointestinali), mantenendo comunque gli spazi minimi/capo/anno previsti dalla tabella suesposta per categoria di animale allevato.

Anche le aziende beneficiarie che praticano l'alpeggio devono rispettare gli impegni di cui ai precedenti punti A e B.

Tenuto conto dello scopo che persegue la presente Misura, devono essere rispettate le disposizioni nazionali e regionali in materia di protezione degli animali negli allevamenti (vedasi D.Lgs. n. 146 del 26 marzo 2001 – "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti").

➤ **AZIONE 4 - "INCREMENTO DELLA LETTIERA PERMANENTE NELL'ALLEVAMENTO DELLE BOVINE DA LATTE"**

Le aziende che aderiscono all'Azione 4 si stanno impegnando a:

- assicurare l'area di riposo con presenza di lettiera ampia e asciutta, costituita da paglia fresca e/o materiali simili, mantenuta adeguatamente confortevole per l'animale;
- non distribuire materiale umido, bagnato, fermentato o con fermentazioni in atto;
- rispettare l'obbligo quinquennale di utilizzazione di un quantitativo giornaliero di paglia e/o materiali assimilati, per rabboccare quotidianamente la lettiera degli animali, pari ad almeno 2 kg/giorno/UBA.
- mantenere uno spessore minimo della lettiera presente nella zona di riposo dell'allevamento che garantisca la copertura omogenea della pavimentazione;
- rispettare l'obbligo di un totale ricambio della lettiera ogni 4 settimane con paglia fresca e/o materiali simili; per materiali simili sono da intendersi i materiali vegetali organici da lettiera tradizionalmente utilizzati nella gestione delle cuccette.

- effettuare l'immagazzinamento della paglia e/o materiali vegetali similari utilizzati per la lettiera in luogo coperto;
- compilare un apposito registro con cadenza almeno quindicinale, nel quale saranno annotate le singole operazioni inerenti la gestione della lettiera (carico/scarico da magazzino, provenienza, quantitativi distribuiti quotidianamente, data ricambio totale della lettiera ...). Il registro garantisce la congruenza con i dati disponibili nella documentazione contabile aziendale, al fine di dare la necessaria tracciabilità all'intervento di rabbocco frequente;
- rispettare l'obbligo di conservare le fatture di acquisto della paglia e/o materiale simile o, in alternativa, documenti contabili aventi forza probante equivalente [per documento contabile avente forza probante equivalente si intende - nei casi in cui le norme fiscali contabili non rendano pertinente l'emissione di fattura - ogni documento comprovante che la scrittura contabile rifletta fedelmente la realtà, in conformità alla normativa vigente in materia di contabilità].

Qualora l'azienda produca paglia e/o altri residui colturali da superfici seminative dichiarate annualmente nel proprio fascicolo aziendale, sarà possibile derivare i quantitativi di sostanza secca prodotti per ettaro di superficie seminativa ed utilizzati per la lettiera.

La produzione di paglia da superfici seminative dichiarate nel fascicolo aziendale del produttore deve trovare conferma di quanto dichiarato annualmente nel quadro relativo alle colture seminative aziendali del fascicolo, per le produzioni massime di paglia/streme/stocchi sotto specificate, che verranno raffrontate con le annotazioni riportate nel registro, oltre che con il numero di capi in lattazione presenti in azienda.

Colture/parti di pianta	Produzione (t/ha)
Frumento (paglia)	4
Mais (stocchi + foglie)	15
Soia (fusti + foglie)	6

4.2 – Limiti e condizioni

- *Azione 1 – “Allevamento estensivo di specie ruminanti”*

Le superfici a pascolo che concorrono al rispetto degli impegni agroambientali previsti dalla presente Misura, dovranno ricadere esclusivamente all'interno del territorio regionale.

- *Azione 4 - “Incremento della lettiera permanente nell'allevamento delle bovine da latte”*

Il pagamento annuale riguarda il titolare/i dell'“Unità Operativa” destinata all'attività di allevamento; per Unità Operativa si intende il fabbricato o, se ricadenti nello stesso Comune, i fabbricati adibiti a ricovero animali [ai sensi dell'Allegato F alla DGR 7 agosto 2007, n. 2439].

3.3 – Determinazione consistenza

- *Azione 1 – “Allevamento estensivo di specie ruminanti”*

- *Azione 4 - “Incremento della lettiera permanente nell'allevamento delle bovine da latte”*

Gli allevatori devono assicurare, per l'intero periodo di adesione alla Misura, il rispetto di quanto richiesto dal Bando per tutte le Unità di Bestiame Adulto (UBA) in impegno.

Le UBA ad impegno sono quelle dichiarate ed accertate nella domanda di aiuto presentata il primo anno.

Poiché trattasi di un impegno e non di un requisito di ammissibilità, il calcolo della consistenza media di stalla annuale si determina sommando le presenze giornaliere espresse in UBA indicate nel Registro a partire dal momento di presentazione della domanda iniziale e dividendo la sommatoria di tali presenze per 365.

Si ricorda che, ai sensi del presente Bando, il tasso di conversione degli animali in Unità di Bestiame Adulto è quello indicato nella seguente tabella (Reg. CE n. 1974 del 15 dicembre 2006, ALLEGATO V):

SPECIE ANIMALI	UBA
Tori, vacche e altri bovini di oltre due anni, equini di oltre sei mesi	1,0
Bovini da sei mesi a due anni	0,6
Bovini di meno di sei mesi	0,4
Ovini	0,15
Caprini	0,15

Negli anni successivi al primo la consistenza media di stalla dichiarata va confermata nella domanda di conferma annuale, che dovrà corrispondere, in termini di UBA, alla numerosità individuata ammissibile con la domanda iniziale di aiuto.

La consistenza media di stalla non si considera rispettata nel caso di allevamenti del tipo “tutto pieno-tutto vuoto”, ed il *range* di oscillazione delle UBA ad impegno nell’anno considerato non può superare il 30% delle UBA complessive ad impegno.

Negli anni successivi al primo, qualora il numero di capi allevati aumenti, la superficie a disposizione deve aumentare proporzionalmente, sebbene il pagamento in UBA inizialmente riconosciuto non può aumentare in relazione all’aumentata numerosità del bestiame stabulato; qualora diminuisca, si applicano le riduzioni previste dalla DGR n. 1659/2008 e s.m.i.

Pertanto, nel caso in cui, negli anni di impegno successivi al primo, la consistenza media di stalla, derivata dal calcolo, risulti maggiore del numero di UBA ammesso ad aiuto, il beneficiario dovrà comunque garantire lo spazio unitario per capo richiesto dal presente Bando per tutti gli animali presenti in stalla.

Esclusivamente per gli impegni riguardanti l’AZIONE 4, qualora i capi bovini in produzione aventi età superiore ai 24 mesi oggetto d’impegno (anche solo una parte della mandria) siano portati al pascolo durante il periodo estivo (periodo di monticazione), il numero totale di UBA ammissibili e quindi il pagamento totale corrisposto sono ridotti del 30%. Si precisa che per tutto il periodo di permanenza in stabulazione dei capi bovini ammessi a contributo per la presente azione, l’allevatore è tenuto al rispetto di tutti gli impegni previsti dall’Azione 4.

L’Organismo Pagatore Regionale può procedere alla verifica amministrativa dei registri e dei documenti che accertano le movimentazioni, anche temporanee e/o parziali, del bestiame oggetto di impegno ai sensi della presente Azione 4.

5. NUOVI LIVELLO ED ENTITÀ DELL’AIUTO

I pagamenti unitari revisionati in applicazione dell’articolo 46 del regolamento CE n. 1974/2006 sotto riportati sono condizionati all’approvazione da parte della Commissione Europea della relativa modifica del PSR 2007 2013.

➤ *Azione 1 – “Allevamento estensivo di specie ruminanti”*

L’entità del premio annuale, è pari a:

- Allevamento bovino 421 €/UBA;
- Allevamento ovino e caprino 267 €/UBA.

➤ *Azione 4 - “Incremento della lettiera permanente nell’allevamento delle bovine da latte”*

L’entità del premio annuale è pari a 171 €/UBA.

È consentito, per ogni singola azienda, l’accesso contemporaneo ai benefici previsti dalle 2 Azioni della Misura 215.

L’adesione contemporanea ad entrambe le due Azioni previste dal presente Bando, comporta un massimale di 500 €/UBA/anno totale, ai sensi del Regolamento(CE) n. 1698/2005, art. 40 “*Pagamenti per il benessere degli animali*”.

Nessuna detrazione va applicata per le componenti “diversificazione”, “prati permanenti” e “EFA” del greening di base.

Alla presente sottomisura non possono essere esercitate le condizioni di equivalenza per l'inverdimento previste dall'Allegato IX del Regolamento (UE) n. 1307/2013.

6. NORME COGENTI SU TUTTA LA SUPERFICIE AZIENDALE

Il beneficiario deve:

4. svolgere un'attività agricola come definita alla lettera c), paragrafo 1 dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1307/2013 ossia la produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, comprese la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli, nonché il mantenimento della terra in buone condizioni agronomiche e ambientali
5. Rispettare i Requisiti obbligatori di Condizionalità, stabiliti a norma del titolo VI, capo I e dall'allegato II del Regolamento (UE) n. 1306/2013. I Criteri di gestione obbligatori (CGO) e delle Buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) vengono disciplinati dalla DGR di Condizionalità 2015 che applica il DM n. 180 del 23 gennaio 2015.

7. SANZIONI E RIDUZIONI

Le disposizioni regionali per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni previste in caso di inadempienze rispetto agli impegni ed altri obblighi previsti dalla presente sottomisura (art. 35 del regolamento UE 640/2014) saranno riviste per quanto concerne gli impegni pertinenti di condizionalità.

Relativamente agli obblighi di condizionalità va applicata la disciplina delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze delle misure a superficie dei Programmi di Sviluppo Rurale previste dal Decreto Ministeriale n.180 del 23 gennaio 2015.

REGISTRO DI PASCOLAMENTO (Allegato Tecnico B)

Anno di riferimento: _____
 Denominazione o ragione sociale Azienda _____

CUAA _____
 Indirizzo _____ Comune _____ CAP _____ Prov _____

NUMERO UBA AL PASCOLO	DATA INIZIO PASCOLAMENTO GIORNO/MESE/ANNO	DATA FINE PASCOLAMENTO GIORNO/MESE/ANNO	SUPERFICIE COMPLESSIVA DI PASCOLAMENTO* (ha)	IDENTIFICAZIONE CATASTALE DELLA SUPERFICIE DI PASCOLAMENTO		
				PROVINCIA	COMUNE	N° FOGLIO N° MAPPALE